Numero atto 4985 - 2026
Sottoscritto il 02/07/2026
Protocollo Prot-2026-354718

Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	PR FESR 2021-2027 Azione 1.1.1 approvazione bando “Supporto a progetti di Ricerca e Sviluppo nel dominio subacqueo afferenti all’area “Tecnologie del mare” di cui alla S3 regionale” - Impegno di spesa euro 7.500.000,00 - e approvazione schema di Accordo di Collaborazione tra Regione Liguria e l’OI Fondazione Polo Nazionale della Dimensione Subacquea per l’attuazione del Bando – Attività triennio 2026-2028 – Impegno di spesa euro 249.212,00
Tipo Atto	Decreto del Direttore Generale
Struttura Proponente	Settore Sviluppo strategico del tessuto produttivo e dell'economia ligure
Dipartimento Competente	Direzione generale di area Sviluppo economico
Soggetto Emanante	Gabriella DRAGO
Responsabile Procedimento	Simona BUCCHERI
Soggetto Responsabile	Francesco CASO

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.D punto 9 dell’allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 1166/2023

Elementi di corredo all’Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria
- Registrazioni contabili

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 2021/1058 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di Coesione, al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e le regole applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (GBER).
- la DGR n. 252 del 1° aprile 2022 con la quale si approva il documento Programma Regionale FESR 2021-2027 della Regione Liguria, autorizzandone l'invio al Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica per l'inoltro alla competente Divisione comunitaria per l'avvio della consultazione per la definizione dello stesso;
- l'Accordo di partenariato approvato con Decisione di esecuzione della Commissione del 15 luglio 2022 C(2022) 4787 final, che costituisce il quadro di riferimento per l'elaborazione dei programmi regionali e nazionali;
- la decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 7329 del 10 ottobre 2022 che approva il Programma Regionale Liguria FESR 2021-2027;
- la DGR n. 803 del 5 agosto 2022 con la quale si approva l'applicazione alla programmazione PR FESR 2021-2027 delle disposizioni adottate per la programmazione POR FESR 2014-2020;
- Deliberazione del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria 21/02/2023 n. 4 Programma Regionale FESR 2021 - 2027 - presa d'atto della decisione della Commissione Europea C(2022)7329 del 10 ottobre 2022;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1093 del 14 novembre 2022, di istituzione del Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale Liguria FESR 2021-2027;
- i Criteri per la definizione dell'ammissibilità e della finanziabilità delle operazioni per il programma regionale Liguria FESR 2021-207 approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 1° dicembre 2022;
- la L.R. 16 gennaio 2007, n. 2 *"Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione"*;

RICHIAMATE:

- la DGR n. 1330 del 30 novembre 2015 con la quale si è proceduto all'approvazione del documento di Strategia regionale di Specializzazione Intelligente;

- la DGR n. 800 del 24 settembre 2019, di approvazione del documento di aggiornamento della Smart Specialisation Strategy della Regione Liguria;
- la DGR n.1321 del 22 dicembre 2022 di aggiornamento del documento di Smart Specialisation Strategy approvato con DGR 1330/2015 per il periodo di programmazione 2021-2027;
- la DGR n. 640 del 04/08/2017 con cui si è concluso il percorso di razionalizzazione attraverso cui sono stati individuati gli attuali 5 Poli di Ricerca e Innovazione che sono per Regione Liguria lo strumento di coordinamento sinergico tra i diversi attori (start-up innovatrici, PMI, Grandi Imprese, organismi di ricerca) del processo innovativo del territorio;

VISTI:
- l'articolo 111 comma 1 bis del D. Lgs. n. 66 del 15/03/2010, così introdotto dall'articolo 1 comma 658 della Legge n. 197 del 29/12/2022 che prevede l'istituzione del Polo nazionale della subacquea;
- il Decreto del Ministero della Difesa di concerto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e con il Ministero dell'Università e della Ricerca del 25/10/2023, registrato alla Corte dei Conti il 13/10/2023, che prevede la costituzione del Polo Nazionale della dimensione Subacquea - PNS nonché della Fondazione del Polo Nazionale della dimensione Subacquea entrambi con sede nella Spezia;

PREMESSO che il PNS nasce per promuovere, facilitare e coordinare la cooperazione fra le strutture nazionali pubbliche e private operanti nella subacquea, al fine di conseguire il potenziamento della ricerca tecnico-scientifica e dell'innovazione tecnologica, nonché l'incremento della competitività dell'industria nazionale e la tutela della relativa proprietà intellettuale;

ATTESO che la Fondazione PNS è costituita per la realizzazione degli obiettivi del PNS contribuendo al loro raggiungimento attraverso una pluralità di attività e ha quali compiti statutari la gestione delle risorse, del patrimonio infrastrutturale e delle dotazioni strumentali del PNS a diretto sostegno delle attività scientifiche, formative e progettuali, e di percorsi completi di innovazione, a partire dalla ricerca fino allo sviluppo, alla prototipazione e alla realizzazione di tecnologie subacquee complesse, avvalendosi anche di servizi forniti da università, enti, industrie e PMI, supportando la ricerca scientifica e valorizzandone i risultati, quali risorsa strategica per lo sviluppo e l'innovazione;

ATTESO CHE Regione Liguria:
- ritiene strategico affrontare i temi della transizione ecologica e digitale per un futuro sostenibile, equo e competitivo, negli ambiti caratterizzanti la Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Liguria, che afferiscano ad attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
- in tale contesto, intende sviluppare quali ambiti di interesse anche quello dell' Economia del Mare, con riguardo a temi fortemente interconnessi quali ad esempio le tecnologie marittime, il vettore idrogeno e l'aerospazio, proponendo di individuare una o più progettualità, anche di tipo sperimentale, che contribuiscano a sviluppare e rafforzare la collaborazione tra soggetti liguri del settore marittimo (imprese,

università, enti di ricerca) e il Polo Nazionale della dimensione Subacquea;
- riconosce quale obiettivo strategico per il miglioramento della competitività e dell'attrattività del territorio promuovere la transizione verso un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo;

RITENUTO che perseguire l'avanzamento della maturità tecnologica dei progetti per avvicinarli al mercato contribuendo così alla crescita del settore della subacquea, allo sviluppo di soluzioni tecnologiche a uso civile e dual-use anche attraverso il consolidamento dell'interazione tra ricerca, innovazione e impresa consenta di raggiungere l'obiettivo di rilanciare la competitività del sistema territoriale ligure, attraverso il rafforzamento della ricerca e dell'innovazione, sulla base dei contenuti della Strategia di Specializzazione Intelligente Regione Liguria intende sostenere progetti di ricerca e sviluppo sperimentale di alcuni ambiti del dominio subacqueo, quale declinazione operativa della macro area "Tecnologie del mare" della Smart Specialisation Strategy regionale;

CONSIDERATO che:
- il PR Liguria FESR 2021-2027 con l'Obiettivo di Policy 1 mira a rilanciare la competitività del sistema territoriale ligure, rafforzando la ricerca e l'innovazione, sulla base dei contenuti della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) e in sinergia con importanti strategie globali (ad es. Horizon Europe e Agenda 2030 dell'ONU);
- nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 1.1 è prevista l'Azione 1.1.1. *"Valorizzazione e supporto alla ricerca, anche in collaborazione con centri di ricerca, università e GI, all'innovazione tecnologica di prodotto e di processo e al trasferimento tecnologico, quale motore dello sviluppo regionale e del rafforzamento della competitività del territorio"*;

CONSIDERATA la presenza alla Spezia del PNS che intercetta la specializzazione e la vocazione ligure in tema di blue economy e cluster della subacquea, con l'Argomento di Giunta n. 547 del 06/11/2025 avente ad oggetto *"Indirizzi e programmazione semestrale PR Fesr Liguria 2021-2027"*, nell'ambito del sostegno a poli di innovazione e centri di ricerca, si è ritenuto opportuno prevedere la stipulazione di un accordo quadro tra Regione Liguria e PNS;

DATO ATTO con il sopra citato atto di indirizzo, integrato con successivo Provvedimento n. 88 del 19/03/2026 per le esigenze emerse dal continuo confronto con il partenariato economico del Programma FESR Liguria, la Giunta ha provveduto a definire la programmazione semestrale delle misure attuative del Pr Fesr Liguria 2021-2027 nel periodo gennaio-giugno 2026 al fine di consentire la più ampia diffusione delle opportunità di finanziamento ai potenziali beneficiari e di accelerare l'avanzamento dell'attuazione del Programma stesso, demandando la successiva approvazione dei relativi avvisi, tra i quali l'Azione specifica 1.1.1 Ricerca e Innovazione Polo Nazionale Subacquea, a Provvedimenti dirigenziali;

CONSIDERATO che al fine di rafforzare il partenariato istituzionale attraverso il coinvolgimento della neo costituita Fondazione PNS, con sede presso il Centro Supporto e Sperimentazione Navale (CSSN) della Marina Militare della Spezia, che consente di valorizzare ulteriormente le sinergie tra soggetti pubblici e privati operanti nel settore, rafforzando le capacità di coordinamento, trasferimento tecnologico e sviluppo progettuale, si è proceduto ad approvare con D.G.R. n. 121 del 09/04/2026 un Protocollo d'Intesa tra Regione Liguria, Fondazione PNS e PNS, che si configura come uno strumento di policy orientato al perseguimento degli obiettivi sopracitati;

ATTESO che il Protocollo di Intesa sottoscritto tra Regione Liguria, Fondazione PNS e PNS in data 13/05/2026 prevede all'art. 2 comma 2 che le modalità di collaborazione saranno oggetto di successivo accordo;

ATTESO che, per quanto sopra esposto, Regione Liguria intende procedere con l'adozione del Bando attuativo *"Supporto a progetti di Ricerca e Sviluppo nel dominio subacqueo afferenti all'area "Tecnologie del mare" di cui alla S3 regionale"* nell'ambito dell'Azione 1.1.1 allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1), assegnando ad esso una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 7.500.000,00;

VISTI:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *"Nuove norme sul procedimento amministrativo",* il quale stabilisce che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di collaborazioni di attività di interesse comune";
- l'art. 9 della L.R. n. 50/2012, secondo il quale la Regione, nel perseguimento di obiettivi di utilità pubblica, può avvalersi degli uffici di altre amministrazioni ed enti pubblici in possesso di idonea organizzazione amministrativa e strumentale, anche ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, condividendo i compiti e le responsabilità inerenti alla funzione di servizio pubblico comune alle amministrazioni;

DATO ATTO che la Fondazione PNS di diritto privato di interesse generale e senza scopo di lucro, dotata di personalità giuridica e autonomia patrimoniale, soggetta al controllo di enti pubblici è istituita per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale e vanta tra le proprie attività la stipula di contratti, convenzioni, accordi, intese e collaborazioni su temi di comune interesse e di complementarità di intenti;

RITENUTO che lo svolgimento delle attività da parte della Fondazione PNS consente, nell'ottica della cooperazione diretta tra enti pubblici, ai sensi del citato art. 15 Legge n. 241/90, di raggiungere l'interesse pubblico condiviso di sviluppo tecnologico e la ricerca scientifica attraverso l'obiettivo concreto di dare una risposta di natura duale alle sfide tecnologiche, economiche e geo-politiche legate alla dimensione subacquea, rafforzando la posizione dell'Italia in un settore cruciale per lo sviluppo industriale e la sicurezza. Tutto ciò con massimizzazione dei risultati, impiego di professionalità idonee a garantire qualità ed efficienza nello

svolgimento delle prestazioni richieste e ottimale impiego di risorse pubbliche, con riferimento a criteri di efficienza, economicità e qualità del servizio;

VISTO il comma 1 dell'art. 7 *"Principio di auto organizzazione amministrativa"* del D. Lgs. n. 36/2023 *"Codice dei contratti pubblici"* e in particolare il comma 4 che esclude l'operatività del Codice stesso qualora due stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse, partecipino allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;

CONSIDERATO che la Fondazione PNS è configurabile come organismo di diritto pubblico in ragione della Direttiva 2014/24/UE del 26.02.2014 Art. 2, comma 1 e riveste anche la qualifica di ente concedente ai sensi della lett. b) dell'articolo 1, comma 1 dell'Allegato I.1 D. Lgs. 36/2023 *"Codice dei contratti pubblici"*;

RITENUTO pertanto che Regione Liguria e Fondazione PNS possano concludere tra loro, in qualità di enti concedenti, accordi di partenariato pubblico-pubblico, disciplinati dal sopra citato art. 15 Legge n. 241/90 finalizzati a determinate azioni di interesse pubblico, nel rispetto delle condizioni definite dalla normativa europea e nazionale, che non rientrano nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite dalle lett. dalla a) alla d) del citato comma 4 art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023;

RAPPRESENTATO che in tale ambito, la Fondazione PNS rappresenta un'articolazione strumentale, operativa e amministrativa e di supporto del PNS, mediante Accordi stipulati con la Marina Militare e Difesa e Servizi SpA, società in house del Ministero della Difesa, e dispone di una struttura organizzativa idonea;

VISTO il Decreto del Dirigente n. 4874 del 29/06/2026 con il quale la Fondazione PNS è stata designata quale Organismo intermedio ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (UE) 2021/1060 per lo svolgimento delle attività e dei compiti relativi all'attuazione di una specifica misura nell'ambito dell'Azione 1.1.1 "Ricerca e Innovazione" del PR FESR 2021-2027, con riferimento al dominio subacqueo quale declinazione della macro area di specializzazione delle tecnologie del mare (duale) in ragione delle particolari implicazioni di natura tecnologica geopolitica in un settore cruciale per lo sviluppo industriale e la sicurezza, approvando lo schema di accordo tra l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021/2027 e la Fondazione PNS**;**

RITENUTO che, alla luce di quanto sopra esposto, l'avvio di una cooperazione tra Regione Liguria e Fondazione PNS in regime di partenariato pubblico – pubblico, ai sensi dell'art. 15 l. 241/1990, possa consentire la realizzazione delle attività e i compiti finalizzati all'attuazione del Bando attuativo *"Supporto a progetti di Ricerca e Sviluppo nel dominio subacqueo afferenti all'area "Tecnologie del mare" di cui alla S3 regionale"* nell'ambito dell'Azione 1.1.1 del PR FESR 2021-2027 in maniera complementare e sinergica attraverso l'integrazione vicendevole delle competenze istituzionali facenti capo ai soggetti contraenti, nel

rispetto della nozione di *"svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*, dando seguito a quanto stabilito nel Protocollo di Intesa del 13/05/2026;

CONSIDERATO che la Fondazione PNS con nota Prot-2026-0347303 del 29/06/2026 ha manifestato la disponibilità di avviare la cooperazione con Regione Liguria avente ad oggetto le attività e i compiti finalizzati alla realizzazione e attuazione del Bando *"Supporto a progetti di Ricerca e Sviluppo nel dominio subacqueo afferenti all'area "Tecnologie del mare" di cui alla S3 regionale"* dell'Azione 1.1.1 del PR FESR 2021-2027, presentando un Piano di Attività per il triennio 2026–2028, trattenuto agli Atti del Settore Sviluppo Strategico del Tessuto Produttivo e dell'Economia Ligure, per un importo complessivo pari ad euro 249.212,00, e più precisamente:

- euro 94.609,00 per l'anno 2026;
- euro 101.648,00 per l'anno 2027
- euro 52.955,00 per l'anno 2028;

ATTESO che il Piano delle attività comprende il dettaglio delle attività e dei compiti in capo alla Fondazione PNS relativi alla realizzazione e attuazione del Bando, delle figure professionali coinvolte e della quantificazione delle ore/uomo necessarie per lo svolgimento delle attività ad esso afferenti relative al triennio 2026-2028, come richiesto dal Settore Sviluppo Strategico del Tessuto Produttivo e dell'Economia Ligure;

DATO ATTO che le attività e i compiti oggetto del Piano di Attività rientrano tra i compiti statutari della Fondazione PNS;

CONSIDERATO che si ritiene sussistano le condizioni legittimanti per l'avvio della cooperazione in regime di partenariato pubblico-pubblico per lo svolgimento delle attività e dei compiti in capo alla Fondazione PNS, come più ampiamente motivato nella relazione *"Analisi di sussistenza dei requisiti di legittimità presupposti per gli accordi tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 15 L 241/1990 e art 7 comma 4 del D. Lgs. 36/2023"* da intendersi qui richiamata per relationem e trattenuta agli atti del Settore Sviluppo Strategico del Tessuto Produttivo e dell'Economia Ligure con n. Prot-2026-0350099 del 30/06/2026;

RITENUTO NECESSARIO pertanto procedere con la sottoscrizione di un Accordo di Collaborazione ex art. 15 L.241/90 tra Regione Liguria e Fondazione PNS, finalizzato, in un'ottica esclusivamente collaborativa, allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune finalizzata alla realizzazione e attuazione coordinata del Bando dell'Azione 1.1.1 del PR FESR 2021-2027 *"Supporto a progetti di Ricerca e Sviluppo nel dominio subacqueo afferenti all'area "Tecnologie del mare" di cui alla S3 regionale"*;

PRECISATO che il sopra citato Accordo di Collaborazione, il cui schema allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 2), prevede per il triennio 2026/2028 lo svolgimento, in posizione di equiordinazione, delle attività e dei compiti in capo alla Fondazione PNS, con la quantificazione

dei costi di queste ultime, a fronte dei quali si prevede la compartecipazione finanziaria della Regione a titolo di mero ristoro delle stesse, distinte dalle attività e compiti in capo a Regione Liguria , oltre da quelli congiunti e sinergici, a garanzia della effettiva partecipazione delle Parti, e che pertanto tale Accordo si configura come cooperazione tra enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune senza prevedere alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni, e pertanto non rientrante nell'ambito di applicazione del comma 4 art. 7 del D. Lgs. 36/2023;

PRESO ATTO che per lo svolgimento delle attività e dei compiti in capo alla Fondazione PNS è dunque previsto un importo complessivo pari ad euro 249.212,00 per il triennio 2026/2028, riconosciuto a titolo di compartecipazione finanziaria configurabile come mero ristoro delle spese effettivamente sostenute e rendicontate e che verrà corrisposto ai sensi dell'art. 15, Legge n. 241/90, secondo il sopracitato schema Accordo di Collaborazione;

RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale Direzione Centrale Finanza, Bilancio e Controlli - Settore Bilancio e Ragioneria del 23/06/2026, n. 4797 ad oggetto *"Variazioni compensative nell'ambito del medesimo Programma al Bilancio di Previsione per gli anni finanziari 2026-2028 ai sensi dell'art.51 D.Lgs. n. 118/2011 – euro 249.212,00 (17° Provvedimento)*;

RICHIAMATA la nota Prot-2026-0352110 del 01/07/2026 dell'Unità Organizzativa Competitività con la quale si autorizza:

- ad assumere gli impegni di spesa per complessivi euro 7.500.000,00 quale dotazione finanziaria assegnata al sopracitato Bando attuativo, sui seguenti capitoli del bilancio di previsione 2026-2028, relativi al PR FESR 2021-2027, con imputazione all'Esercizio Finanziario 2026 (scadenza 31/12/2026):
  - Capitolo U0000009160 *"CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE A VALERE SUI FONDI PROVENIENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PR FESR 2021-2027- SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'"* per euro 3.000.000,00;
  - Capitolo U0000009164 "CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE A VALERE SUI FONDI PROVENIENTI DALLO STATO ATTRAVERSO IL FONDO DI ROTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PR FESR 2021-2027- SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA"' per euro 4.500.000,00;

secondo il seguente piano finanziario:

ANNO	CAPITOLO U0000009160 (Quota FESR)	CAPITOLO U0000009164 (Quota Stato)	SCADENZA
2026	3.000.000,00	4.500.000,00	31/12/2026
TOTALE	3.000.000,00	4.500.000,00	7.500.000,00

necessari per il trasferimento all'Organismo Intermedio Fondazione PNS per la gestione del Bando *"Supporto a progetti di Ricerca e Sviluppo nel dominio subacqueo afferenti all'area "Tecnologie del mare" di cui alla S3 regionale"* a valere sull'Azione 1.1.1 del PR FESR 2021-2027;

- ad assumere i conseguenti accertamenti in entrata delle somme da impegnare a titolo di contributo comunitario e statale sui seguenti corrispondenti Capitoli di Entrata del Bilancio di Previsione 2026-2028, con imputazione all'Esercizio Finanziario 2026 (scadenza 31/12/2026):
  - Capitolo E0000001895 "CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PR FESR 2021-2027" per euro 3.000.000,00;
  - Capitolo E0000001896 "CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PR FESR 2021-2027" per euro 4.500.000,00;

e come riportato nel seguente piano finanziario:

ANNO	CAPITOLO E0000001895 (Quota FESR)	CAPITOLO E0000001896 (Quota Stato)	SCADENZA
2026	3.000.000,00	4.500.000,00	31/12/2026
TOTALE	3.000.000,00	4.500.000,00	7.500.000,00

- ad assumere gli impegni di spesa per complessivi euro 249.212,00 a favore della Fondazione PNS, sui seguenti Capitoli del Bilancio di Previsione 2026-2028, relativi al PR FESR 2021-2027 "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" – Asse 1 – Assistenza Tecnica, con imputazione agli Esercizi Finanziari 2026 (scadenza 31/12/2026), 2027 (scadenza 31/12/2027) e 2028 (scadenza 31/12/2028):
  - Capitolo U0000009211 "TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE A VALERE SUI FONDI PROVENIENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PR FESR 2021-2027 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'" per euro 99.685,00;
  - Capitolo U0000009212 "TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DEI FONDI PROVENIENTI DALLO STATO ATTRAVERSO IL FONDO DI ROTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PR FESR 2021-2027 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'" per euro 44.858,00;
  - Capitolo U0000009213 "TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE A VALERE SUL COFINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PR FESR 2021-2027 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'" per euro 104.669,00;

secondo il seguente piano finanziario:

ANNO	CAPITOLO U0000009211 (Quota FESR)	CAPITOLO U0000009212 (Quota Stato)	CAPITOLO U0000009213 (Quota Regionale)	SCADENZA
2026	37.844,00	17.029,00	39.736,00	31/12/2026
2027	40.659,00	18.297,00	42.692,00	31/12/2027
2028	21.182,00	9.532,00	22.241,00	21/12/2028
TOTALE	99.685,00	44.858,00	104.669,00	249.212,00

necessari per il trasferimento alla Fondazione PNS a titolo di ristoro delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività e dei compiti in capo alla Fondazione PNS finalizzati alla realizzazione e attuazione coordinata del Bando dell'Azione 1.1.1 del PR-FESR 2021-27 *"Supporto a progetti di Ricerca e Sviluppo nel dominio subacqueo afferenti all'area "Tecnologie del mare" di cui alla S3 regionale"*;

- ad assumere i conseguenti accertamenti in entrata per la somma di euro 144.543,00 a titolo di contributo comunitario sui seguenti Capitoli di Entrata del Bilancio di Previsione 2026-2028, con imputazione agli Esercizi Finanziari 2026 (scadenza 31/12/2026), 2027 (scadenza 31/12/2027) e 2028 (scadenza 31/12/2028):
  - Capitolo E0000001893 "TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PR FESR 2021-2027" per euro 99.685.00;
  - Capitolo E0000001894"TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PR FESR 2021-2027" per euro 44.858,00;

come riportato nel seguente piano finanziario:

ANNO	CAPITOLO E0000001893 (Quota FESR)	CAPITOLO E0000001894 (Quota Stato)	SCADENZA
2026	37.844,00	17.029,00	31/12/2026
2027	40.659,00	18.297,00	31/12/2027
2028	21.182,00	9.532,00	21/12/2028
TOTALE	99.685,00	44.858,00	144.543,00

necessari per lo svolgimento delle attività e dei compiti in capo alla Fondazione PNS finalizzati alla realizzazione e attuazione coordinata del Bando dell'Azione 1.1.1 del PR-FESR 2021-27 *"Supporto a progetti di Ricerca e Sviluppo nel dominio subacqueo afferenti all'area "Tecnologie del mare" di cui alla S3 regionale"*;

RAVVISATO che sussistano le condizioni per procedere con l'approvazione dello schema di Accordo di Collaborazione ex art. 15 L. 241/90 tra la Regione Liguria e la Fondazione PNS per il triennio 2026-2028, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 2), e la gestione della dotazione finanziaria del Bando ad essa trasferita e delle risorse assegnate quale contributo per la compartecipazione finanziaria della Regione delle spese effettivamente sostenute;

RITENUTO di procedere con la sottoscrizione di un Accordo per la nomina del responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - n. 679/2016 – GDPR, redatto sulla base degli schemi approvati con D.G.R. n. 469 del 2020;

DATO ATTO CHE il Codice Univoco Progetto (CUP) assegnato è G31C26000220009;

VISTE:

- la L.R. 24 dicembre 2025, n. 19 *"Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2026 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026-2028)"*;
- la L.R. 24 dicembre 2025, n. 20 *"Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2026 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026- 2028)"*;
- la L.R. 24 dicembre 2025 n. 21*"Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2026-2028"*;

VISTO il titolo III del D.lgs. n. 118/2011;

SENTITO l'Assessore allo Sviluppo economico, Industria, Blue Economy, Porti, Logistica, Commercio, Artigianato, Caccia e Pesca sportiva, Ricerca e Innovazione tecnologica, Programmazione Fesr, Cooperazione territoriale europea;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare il Bando attuativo dell'Azione 1.1.1 *"Supporto a progetti di Ricerca e Sviluppo nel dominio subacqueo afferenti all'area "Tecnologie del mare" di cui alla S3 regionale"* nell'ambito del PR FESR Liguria 2021- 2027, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
2. di autorizzare la spesa complessiva di euro 7.500.000,00 quale dotazione finanziaria assegnata al Bando attuativo *"Supporto a progetti di Ricerca e Sviluppo nel dominio subacqueo afferenti all'area "Tecnologie del mare" di cui alla S3 regionale"* nell'ambito dell'Azione 1.1.1 del PR FESR 2021 – 2027;
3. di impegnare, ai sensi dell'art. 56 D. Lgs. 23/6/2011 n. 118, la somma pari a complessivi euro 7.500.000,00 a titolo di dotazione finanziaria assegnata al sopracitato Bando attuativo dell'Azione 1.1.1 del PR FESR 2021-2027, a favore della Fondazione PNS Polo Nazionale della dimensione Subacquea (C.F. 91109540111), con sede nella Spezia, Viale San Bartolomeo 400, 19126, individuata come Organismo Intermedio incaricata di gestire l'Azione 1.1.1 del PR FESR 2021-2027, sui seguenti Capitoli del Bilancio di Previsione 2026-2028, relativi al PR FESR 2021-2027, con imputazione all'Esercizio Finanziario 2026 (scadenza 31/12/2026), che presentano la necessaria disponibilità,
   - Capitolo U0000009160*"CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE A VALERE SUI FONDI PROVENIENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PR FESR 2021-2027- SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'"* per euro 3.000.000,00;
   - Capitolo U0000009164 "CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE A VALERE SUI FONDI PROVENIENTI DALLO STATO ATTRAVERSO IL FONDO DI ROTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PR FESR 2021-2027- SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA"' per euro 4.500.000,00;

secondo il seguente Piano Finanziario:

ANNO	CAPITOLO U0000009160 (Quota FESR)	CAPITOLO U0000009164 (Quota Stato)	SCADENZA
2026	3.000.000,00	4.500.000,00	31/12/2026
TOTALE	3.000.000,00	4.500.000,00	7.500.000,00

necessari per il trasferimento all'Organismo Intermedio Fondazione PNS per la gestione del Bando *"Supporto a progetti di Ricerca e Sviluppo nel dominio subacqueo afferenti all'area "Tecnologie del mare" di cui alla S3 regionale"* a valere sull'Azione 1.1.1 del PR FESR 2021-2027;

4. di accertare in entrata ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 118/2011, le somme come sopra impegnate, a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze (C.F. 80415740580) a valere sui capitoli del bilancio di previsione 2026-2028, relativi al PR FESR 2021 – 2027, con imputazione all'Esercizio Finanziario 2026 (scadenza 31/12/2026), che presentano la necessaria disponibilità,
   - Capitolo E0000001895 "CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PR FESR 2021-2027" per euro 3.000.000,00;
   - Capitolo E0000001896 "CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PR FESR 2021-2027" per euro 4.500.000,00;

   secondo il seguente Piano Finanziario:

ANNO	CAPITOLO E0000001895 (Quota FESR)	CAPITOLO E0000001896 (Quota Stato)	SCADENZA
2026	3.000.000,00	4.500.000,00	31/12/2026
TOTALE	3.000.000,00	4.500.000,00	7.500.000,00

5. di approvare lo schema di Accordo di Collaborazione ex art. 15 L.241/90, in regime di partenariato pubblico -pubblico, tra Regione Liguria e Fondazione PNS per il triennio 2026-2028, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 2), per lo svolgimento dei compiti funzionali all'attività di interesse comune finalizzata alla realizzazione e attuazione coordinata del Bando dell'Azione 1.1.1 del PR FESR 2021-2027 *"Supporto a progetti di Ricerca e Sviluppo nel dominio subacqueo afferenti all'area "Tecnologie del mare" di cui alla S3 regionale"*, e alla gestione della dotazione finanziaria ad esso assegnata, che stabilisce attività e compiti in capo alla Fondazione PNS, con la quantificazione dei costi di queste ultime, a fronte di un contributo riconosciuto a titolo di compartecipazione finanziaria della Regione Liguria configurabile come mero ristoro delle spese effettivamente sostenute e rendicontate pari a complessivi euro 249.212,00;
6. di dare mandato al Dirigente pro tempore del Settore Sviluppo Strategico del Tessuto Produttivo e dell'Economia Ligure a sottoscrivere con le modalità di sottoscrizione con firma digitale previste dall'art. 15 c.2 bis della L. n. 241/1990 la convenzione, in nome e per conto della Regione Liguria, e il separato "Accordo di nomina del Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art.28 del Regolamento Generale

sulla protezione dei dati personali" in qualità di responsabile dei dati personali delegato e autorizzato in forza della deliberazione di Giunta regionale n. 154 del 26/02/2019;

7. di dare atto che la Fondazione PNS dovrà rispettare il Codice di comportamento del personale della Giunta di Regione Liguria, approvato con D.G.R. n. 401 del 06/08/2025, disponibile per la consultazione sul sito internet di Regione Liguria – sezione trasparenza;
8. di autorizzare la spesa complessiva di euro 249.212,00 in favore della Fondazione PNS per il triennio 2026-2028 quale compartecipazione finanziaria della Regione Liguria, configurabile come mero ristoro delle spese effettivamente sostenute e rendicontate;
9. di impegnare, ai sensi dell'art.10 c.3 e dell'art.56, la somma complessiva pari ad euro 249.212,00 a favore della Fondazione PNS Polo Nazionale della dimensione Subacquea (C.F. 91109540111), con sede nella Spezia, Viale San Bartolomeo 400, 19126, individuata come Organismo Intermedio incaricata di gestire l'Azione 1.1.1 del PR FESR 2021-2027, sui seguenti Capitoli del Bilancio di Previsione 2026-2028, relativi al PR FESR 2021-2027, con imputazione agli Esercizi Finanziari 2026 (scadenza 31/12/2026), 2027 (scadenza 31/12/2027) e 2028 (scadenza 31/12/2028), che presentano la necessaria disponibilità,
   - Capitolo U0000009211 "TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE A VALERE SUI FONDI PROVENIENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PR FESR 2021-2027 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'" per euro 99.685,00;
   - Capitolo U0000009212 "TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DEI FONDI PROVENIENTI DALLO STATO ATTRAVERSO IL FONDO DI ROTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PR FESR 2021-2027 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'" per euro 44.858,00;
   - Capitolo U0000009213 "TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE A VALERE SUL COFINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PR FESR 2021-2027 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'" per euro 104.669,00;

   secondo il seguente Piano Finanziario:

ANNO	CAPITOLO U0000009211 (Quota FESR)	CAPITOLO U0000009212 (Quota Stato)	CAPITOLO U0000009213 (Quota Regionale)	SCADENZA
2026	37.844,00	17.029,00	39.736,00	31/12/2026
2027	40.659,00	18.297,00	42.692,00	31/12/2027
2028	21.182,00	9.532,00	22.241,00	21/12/2028
TOTALE	99.685,00	44.858,00	104.669,00	249.212,00

   necessari per il trasferimento all'Organismo Intermedio Fondazione PNS per la gestione del Bando *"Supporto a progetti di Ricerca e Sviluppo nel dominio subacqueo afferenti all'area "Tecnologie del mare" di cui alla S3 regionale"* a valere sull'Azione 1.1.1 del PR FESR 2021-2027;
10. di accertare contestualmente in entrata ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 118/2011, la somma di euro 144.543,00, a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze (C.F. 80415740580) a valere sui capitoli del bilancio di previsione 2026-2028, relativi al PR FESR 2021 – 2027, con imputazione agli Esercizi Finanziari 2026 (scadenza 31/12/2026), 2027 (scadenza 31/12/2027) e 2028 (scadenza 31/12/2028), che presentano la necessaria disponibilità:

- Capitolo E0000001893 “TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PR FESR 2021-2027” per euro 99.685.00;
- Capitolo E0000001894 “TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PR FESR 2021-2027” per euro 44.858,00;

  secondo il seguente Piano Finanziario

ANNO	CAPITOLO E0000001893 (Quota FESR)	CAPITOLO E0000001894 (Quota Stato)	SCADENZA
2026	37.844,00	17.029,00	31/12/2026
2027	40.659,00	18.297,00	31/12/2027
2028	21.182,00	9.532,00	21/12/2028
TOTALE	99.685,00	44.858,00	144.543,00

11. di provvedere ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e del punto 6.1 dell’Allegato 4/2 del medesimo D.Lgs.:
    - al trasferimento alla Fondazione PNS delle risorse della dotazione finanziaria del Bando Attuativo successivamente all’esecutività del presente provvedimento, secondo il sopraindicato Piano Finanziario;
    - alla liquidazione dell’importo riconosciuto alla Fondazione PNS per il triennio 2026-2028 quale compartecipazione finanziaria della Regione Liguria, configurabile come mero ristoro delle spese effettivamente sostenute e rendicontate, per lo svolgimento dei compiti funzionali all’attività di interesse comune finalizzata alla realizzazione e attuazione coordinata del Bando dell’Azione 1.1.1 del PR FESR 2021-2027 *“Supporto a progetti di Ricerca e Sviluppo nel dominio subacqueo afferenti all’area “Tecnologie del mare” di cui alla S3 regionale”*, e alla gestione della dotazione finanziaria ad esso assegnata, secondo le modalità indicate all’art. 11 dello schema di Accordo di Collaborazione, allegato al presente provvedimento (Allegato 2);
12. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato:
    - sul sito web della Regione Liguria;
    - sul bollettino ufficiale della Regione Liguria per estratto;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario entro 120 giorni dalla sua notifica, comunicazione o pubblicazione

Allegato numero 1

ALLEGATO 1

PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021 – 2027

Priorità 1: Sviluppo e consolidamento della competitività e dell'attrattività del sistema ligure, con particolare riferimento a innovazione, digitalizzazione e rafforzamento - cofinanziato dal F.E.S.R. - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Obiettivo Specifico: 1.1 Sviluppare e rafforzare la capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate

Azione 1.1.1: Valorizzazione e supporto alla ricerca, anche in collaborazione con centri di ricerca, università e GI, all'innovazione tecnologica di prodotto e di processo e al trasferimento tecnologico, quale motore dello sviluppo regionale e del rafforzamento della competitività del territorio

Bando
"Supporto a progetti di Ricerca e Sviluppo nel dominio subacqueo afferenti all'area Tecnologie del mare di cui alla S3 regionale"

Decreto n…… del ……

1. Finalità ed obiettivi del bando

In attuazione dell'Obiettivo Specifico 1.1 "Sviluppare e rafforzare la capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate- Azione 1.1.1. "Sostegno agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione", del PR FESR Liguria 2021-2027, Regione Liguria intende promuovere la realizzazione di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale afferenti alle macro-tematiche della Smart Specialisation Strategy (S3) di cui alla DGR n. 1321 del 22 dicembre 2022. In particolare, con il presente bando, Regione Liguria intende **sostenere progetti di ricerca e sviluppo sperimentale nel dominio subacqueo, quale declinazione operativa della macro area "Tecnologie del mare" della Smart Specialisation Strategy regionale negli ambiti tematici definiti nell'Allegato A al presente bando. Tali ambiti sono articolati in cinque filoni: Reti, Infrastrutture e Situational Awareness Subacquea; Veicoli Autonomi, Droni, Robotica e Propulsione; Elaborazione Dati, AI e Classificazione; Blue Economy, Ambiente Marino e Osservazione; Materiali, Hardware Subacqueo e Processi Produttivi.**
Ciascun filone ha carattere esemplificativo e non esaustivo e accoglie proposte progettuali originali anche su tecnologie e approcci non esplicitamente elencati, purché coerenti con il perimetro tematico del filone di riferimento.
Obiettivo ultimo è quello di contribuire all'avanzamento della maturità tecnologica dei progetti per avvicinarli al mercato contribuendo così alla crescita del settore della subacquea, allo sviluppo di soluzioni tecnologiche a uso civile e dual-use anche attraverso il consolidamento dell'interazione tra ricerca, innovazione e impresa.

2. Definizioni

Ai fini del presente bando si applicano le seguenti definizioni:
Dal Regolamento (UE) N. 651/2014 ss.m.ii
«avvio dei lavori» la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza la predetta acquisizione, per avvio dei lavori si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;
«alle normali condizioni di mercato» (arm's length): una situazione in cui le condizioni relative alle operazioni tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Qualsiasi operazione che risulti da una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria è considerata rispondente al principio delle normali condizioni di mercato;
«organismo di ricerca e diffusione della conoscenza»: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
«ricerca fondamentale»: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
«ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie

quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud). La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

«sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o edge). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi.

Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, la prova e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti;

«spese di personale»: le spese relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto o attività interessati;

«collaborazione effettiva»: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;

«personale altamente qualificato»: membri del personale con un diploma di istruzione terziaria e con un'esperienza professionale pertinente di almeno 5 anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato;

Da Commissione Europea nel documento "Technology readiness levels (TRL), HORIZON 2020 – WORK PROGRAMME 2018-2020 - General Annexes, Extract from Part 19 – Commission Decision C(2017)7124

TRL_Technology readiness level: il Technology Readiness Level (Livello di Maturità Tecnologica) indica una metodologia per la valutazione del grado di maturità di una tecnologia:

TRL 1 – osservazione dei principi fondamentali;
TRL 2 – formulazione di un concept tecnologico;
TRL 3 – proof of concept sperimentale;
TRL 4 – validazione tecnologica in ambiente di laboratorio;
TRL 5 – validazione tecnologica in ambito industriale;
TRL 6 – dimostrazione della tecnologia in ambito industriale;
TRL 7 – dimostrazione del prototipo in ambiente operativo reale;
TRL 8 – definizione e qualificazione completa del sistema;
TRL 9 – dimostrazione completa del sistema in ambiente operativo reale
(prova funzionale con tecnologie abilitanti ed applicazione al settore industriale specifico);

Da Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione- Comunicazione della Commissione- 7388/2022:

«progetto di R&S»: operazione che comprende attività rientranti in una o più categorie di ricerca e sviluppo ai sensi della presente disciplina, finalizzata a svolgere una funzione indivisibile di natura economica, scientifica o tecnica precisa con obiettivi chiaramente predefiniti. Un progetto di R&S può consistere in diversi pacchetti di lavoro, attività o servizi e include obiettivi chiari, attività da svolgere per conseguire tali obiettivi

(compresi i relativi costi previsti), e prestazioni concrete da fornire per individuare i risultati di tali attività e confrontarli con i relativi obiettivi. Quando due o più progetti di R&S non sono nettamente separabili uno dall'altro e in particolare quando non hanno — separatamente — probabilità di successo tecnologico, essi sono considerati un unico progetto;
«piena titolarità dei diritti»: il fatto che l'organismo di ricerca, le infrastrutture di ricerca o l'acquirente pubblico godono pienamente dei vantaggi economici derivanti da diritti di proprietà intellettuale di cui mantengono il diritto al pieno godimento, in particolare il diritto di proprietà e il diritto di concedere licenze. Ciò può anche avvenire allorché l'organismo di ricerca o l'infrastruttura di ricerca (o, rispettivamente, l'acquirente pubblico) decidono di stipulare ulteriori contratti relativi a detti diritti, compreso il diritto di cederli in licenza a un partner del progetto di collaborazione (o, rispettivamente, ad imprese);
«ricerca applicata»: la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale o una qualsiasi combinazione dei due tipi di attività.

«Polo» o «PNS»: il Polo Nazionale della Dimensione Subacquea, ecosistema nazionale di innovazione tecnologica subacquea istituito con Decreto del Ministro della Difesa, firmato congiuntamente dal Ministro dell'Università e della Ricerca e dal Ministro per le Imprese e il Made in Italy nell'ottobre 2023, in attuazione della legge di bilancio 2023. Il Polo aggrega eccellenze pubbliche e private, istituzioni, grande impresa, PMI, start-up, mondo accademico e centri di ricerca, con sede operativa in Viale San Bartolomeo n. 400, La Spezia, e svolge attività di ricerca tecnico-scientifica, armonizzazione di standard e regolamenti, sviluppo di reti di collaborazione e supporto alle attività sperimentali nel dominio subacqueo.

3. Iniziative e ambiti ammissibili

Sono finanziabili progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale negli ambiti di cui **all'allegato A** del dominio subacqueo, quale declinazione operativa dell'area "Tecnologie del mare" della **Smart Specialisation Strategy** della Regione Liguria approvata con DGR 1321 del 22 dicembre 2022. La presente misura agisce infatti in attuazione della S3 regionale nel settore Tecnologie del Mare. In particolare, tale approccio risponde all'esigenza di potenziare i sistemi osservativi integrati per la tutela ambientale e abilita le traiettorie di innovazione nella cantieristica e nella robotica marina, fornendo soluzioni concrete per la manutenzione predittiva e la sicurezza delle infrastrutture critiche portuali**.**
I progetti devono essere finalizzati alla validazione di idee e tecnologie innovative nel dominio subacqueo che, **partendo da un livello di maturità tecnologica (TRL) pari almeno a 3 alla data di presentazione della domanda, raggiungano almeno un livello di maturità tecnologica (TRL) pari a 5**, inteso come validazione della tecnologia in un ambiente rilevante per il dominio subacqueo, mediante test su componenti o sottosistemi integrati in condizioni controllate rappresentative dei parametri fisici e operativi dell'ambiente marino, quali test in vasca, camere di pressione, simulatori di ambiente subacqueo o banchi di prova strumentati.

I progetti devono:

- avere durata non superiore a **18 mesi** dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione, con possibilità di richiesta di un'unica proroga -adeguatamente motivata- non **superiore a 3 mesi**;
- essere avviati **dopo** la presentazione della domanda e non **oltre 45 giorni perentori** dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione, **pena la revoca.**

Non sono ammissibili progetti:

- non rientranti negli ambiti di cui all'allegato A;
- già finanziati, in tutto o in parte, nell'ambito di altri programmi o strumenti pubblici di sostegno alla ricerca e all'innovazione, a livello nazionale o europeo, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: Polo Nazionale della Dimensione Subacquea (PNS), Piano Nazionale per la Ricerca Militare (PNRM), Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Fondo Europeo per la Difesa (EDF) e programma DIANA. La presente disposizione si applica sia a progetti conclusi che a progetti in corso;

- riconducibili alle esclusioni previste dall'art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058 ed in particolare:

a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della Direttiva 2003/87/CE;
c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
d) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali;
e) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
f) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto gli investimenti in
tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
g) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
    i. la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
        - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di tele raffreddamento per portarli allo stato di
          «teleriscaldamento e tele raffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2 punto 41 della Direttiva
          2012/27/UE;
        - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione
          ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2 punto 34 della Direttiva 2012/27/UE; -
        - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
    ii. gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
    iii. gli investimenti in:
        - veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio a fini pubblici; e
        - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.

La data di **inizio progetto coincide** con la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La data **di conclusione del progetto coincide** con la data dell'ultimo titolo di spesa ammesso ad agevolazione.

Non è possibile apportare alcuna variazione al progetto presentato prima del ricevimento del provvedimento di concessione.

4. Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di contributo le micro, piccole, medie e grandi imprese in forma singola (solo le PMI) o associata, costituite in ATS, operanti negli ambiti della Smart Specialisation Strategy regionale (DGR n. 1321 del 22 dicembre 2022).
Ai fini della definizione di impresa e della determinazione della dimensione, si utilizza la definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 ed al Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii
Le grandi imprese sono ammissibili ad agevolazione **esclusivamente in collaborazione**, (come definita all'art. 2), **con PMI** in attività finalizzate a svilupparne e rafforzarne le capacità di ricerca e di innovazione nonché l'introduzione di tecnologie avanzate**.**

Il progetto deve quindi prevedere significative ricadute sulle PMI.

Le ATS **possono** altresì prevedere la partecipazione di organismi di ricerca (OR), come definiti all'art 2, se soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato UE. A norma della comunicazione relativa alla nozione di aiuto di Stato, e in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia, il beneficiario deve rispondere alla definizione di impresa, ma tale qualifica non dipende dal suo status giuridico (organismo di diritto pubblico o privato) o dalla sua natura economica (organismo che opera con o senza fine di lucro). L'elemento determinante affinché l'organismo di ricerca sia considerato un'impresa è piuttosto il fatto che svolga un'attività economica, cioè un'attività consistente nell'offrire prodotti e servizi su un dato mercato[1].
Gli OR **devono**, al momento della presentazione della domanda, avere sede legale o unità operativa nel territorio della Regione Liguria.
Gli OR aggregati all'ATS, **complessivamente,** non possono sostenere più del **30%** dei costi ammissibili del progetto.
Le suddette prescrizioni non operano nel caso di OR che partecipino al progetto in qualità di fornitori di servizi di ricerca.
E' fatto divieto per gli OR aggregati all'ATS di essere anche fornitori di servizi di ricerca di quest'ultima.

In caso di ATS le stesse **devono:**

- essere composte da un minimo di **3** ad un massimo di **6** partner con **maggioranza** di PMI;
- essere già costituite,

oppure

- perfezionare e comunicare a Fondazione PNS la costituzione entro il termine perentorio di **45** giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione, **pena la revoca del contributo stesso**. Entro tale data dovranno essere –eventualmente- modificati gli atti costitutivi delle ATS già costituite al momento della presentazione della domanda qualora non contenessero gli elementi minimi richiesti.

L'impresa (PMI) che si presenta in forma singola:

- **non può**, sul presente bando, essere anche capofila o partner di una ATS

In caso di aggregazioni (ATS) ciascuna impresa:

- **può,** a valere sul presente bando, essere capofila o partner di massimo una ATS

Per ciascuna ATS deve essere individuato un Soggetto capofila. Il ruolo di capofila è riservato **esclusivamente** alle imprese.
Il Soggetto capofila è l'unico incaricato a rappresentare l'ATS e l'unico autorizzato ad intrattenere rapporti e comunicazioni con Fondazione PNS durante tutte le fasi del procedimento di presentazione, valutazione,

[1] Sentenza della Corte di giustizia del 16 giugno 1987, Commissione/Italia, C-118/85, ECLI:EU:C:1987:283, punto 7; sentenza della Corte di giustizia del 18 giugno 1998, Commissione/Italia, C-35/96, ECLI:EU:C:1998:303, punto 36; sentenza della Corte di giustizia del 19 febbraio 2002, Wouters, C-309/99, ECLI:EU:C:2002:98, punto 46

rendicontazione e per l'intera durata delle attività progettuali.

Le imprese **devono possedere**, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- **essere** regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio entro la data di presentazione della domanda;
- **non presentare le caratteristiche** di impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 2014/651, come modificato in seguito al Regolamento UE n. 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021, fatte salve le deroghe previste all'art.1 paragrafo 4 lettera c);

Sono esclusi dai benefici del presente bando i soggetti:

- attivi nei settori esclusi di cui all'art.1 del Regolamento (UE) n. 2023/2831;
- attivi nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art.7 paragrafo 1 lettera c) del Regolamento (UE) n.2021/1058;
- in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal Decreto legislativo 14/2019, così come modificato ai sensi del D.lgs. 83/2022, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- destinatari di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dalla Regione Liguria e che non sono in regola con la restituzione delle somme dovute;
- che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative
- in situazione di violazione del divieto di pantouflage previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., secondo cui i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Ai sensi del Decreto Legislativo del 27 novembre 2025, n. 184 "Codice degli incentivi" art. 9, sono, inoltre, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente bando, i soggetti proponenti:

a) nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;
b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
c) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;
d) che non risultino in regola con le disposizioni vigenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la cui violazione costituisce causa ostativa al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
e) rispetto alle quali sia stata accertata la decadenza per aver effettuato una operazione di delocalizzazione o di cessazione dell'attività, ai sensi dell'articolo 16, commi 1, lettera b), 2 e 5 del Codice degli incentivi, qualora, alla data di presentazione della domanda, non sia decorso il periodo di esclusione ivi previsto;
f) che non siano in possesso, laddove tenuti, della polizza assicurativa prescritta dall'art. 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in corso di validità. L'adempimento dell'obbligo assicurativo

previsto dall'art. 1, comma 101, della legge n. 213/2023 deve altresì sussistere al momento dell'erogazione delle agevolazioni concesse.

Nel caso di aggregazioni:

- Il mancato possesso anche di un solo requisito da parte di un singolo partner dell'aggregazione stessa determinerà l'inammissibilità della domanda con pregiudizio per l'intero raggruppamento;
- nessuna impresa del raggruppamento può sostenere più del 70% e meno del 5% dei costi ammissibili del progetto presentato (fermo restando la percentuale massima prevista per gli OR);
- Le aggregazioni, fermo restando i vincoli imposti dal presente bando, possono subire variazioni in conformità con quanto previsto dal D.Lgs 36//2023 -Nuovo Codice degli Appalti. - Le eventuali variazioni dovranno essere comunicate e saranno valutate da Fondazione PNS al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per il proseguimento della proposta nonché il rispetto delle previsioni del bando. In assenza di tali condizioni, **il contributo sarà revocato**.

5. Localizzazione

I progetti devono essere realizzati in unità locali ubicate sul territorio della Regione Liguria, che risultino regolarmente censite presso la CCIAA competente e nella piena disponibilità dell'impresa (in caso di ATS di tutti i partner) al momento dell'erogazione dell'agevolazione.

6. Spese ammissibili

Le spese relative agli interventi agevolati devono soddisfare le seguenti condizioni generali di ammissibilità, fatte salve le particolari disposizioni in materia di "opzioni di costo semplificate".
In particolare, ai fini dell'ammissibilità, le spese devono essere:

a) pertinenti e imputabili all'operazione ammessa alle agevolazioni;
b) effettivamente sostenute dai soggetti beneficiari e comprovate da fatture quietanzate o idonea documentazione giustificativa;
c) tracciabili e verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione; i titoli di spesa devono, tra l'altro, riportare, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 5 del D.L. 24/02/2023, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, comunicato da., Fondazione PNS pena l'inammissibilità della corrispondente spesa. L'obbligo di apposizione del CUP non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti sul territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché alle fatture emesse prima della corretta attribuzione e comunicazione del codice unico di progetto (CUP) nei cui casi deve essere data dimostrazione della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato nella documentazione di dichiarazione del pagamento;
d) contabilizzate conformemente alle previsioni di legge applicabili.

Il codice unico di progetto (CUP), verrà comunicato nel provvedimento di concessione dell'agevolazione.

Le voci di spesa ammissibili:

A) **Spese del personale**: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto nel limite massimo **del 70%** del costo totale del progetto ammesso. Sono ammissibili i costi per personale dipendente, sia a tempo indeterminato che determinato e le collaborazioni "organizzate dal Committente", secondo la normativa vigente. Sono esclusi i contratti di apprendistato, tirocinio e stage. Non sono comunque ammissibili i costi per il personale impiegato in mansioni di carattere ordinario (ad es. segreteria, amministrazione, sicurezza, manutenzione ordinaria, ecc.). Sono

ammissibili anche le prestazioni effettuate da titolari, soci, amministratori e coloro che comunque ricoprono cariche sociali, unicamente se iscritti al libro unico del lavoro nei limiti di spesa - riferiti al costo anno degli stessi - del 50% per le micro e piccole imprese, 30% per le medie imprese e 10% per le grandi imprese. Qualora, per il raggiungimento dei risultati del progetto, fosse necessario l'impiego di personale afferente ad unità operative localizzate al di fuori del territorio regionale, questo potrà essere rendicontato fino ad un massimo del 20% del costo totale del personale ammissibile di ogni singolo partner.

B) **Costi relativi a strumentazione e attrezzature**: Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi contabili attualmente vigenti. Sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo imponibile dei beni, per i quali si richiede l'agevolazione, sia almeno pari a 500,00 Euro.
C) **Costi per la ricerca contrattuale**, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto. Tale voce di spesa non potrà essere superiore al **40%** del costo totale del progetto ammesso.
D) **Altri costi di esercizio:** i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi per la realizzazione dei prototipi/dimostratori, direttamente imputabili al progetto.
E) **Spese generali** riconosciute forfettariamente ai sensi dell'art.54 lett. b) del Reg (UE) n. 1060/2021 nella misura **massima del 15%** dei costi diretti ammissibili per il personale, di cui alla voce A).

Sono ammissibili esclusivamente le spese riferite a progetti avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Tutti i costi ammissibili devono essere separatamente imputati alla tipologia di progetto cui si riferiscono: ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale.

Tutti i titoli di spesa dovranno essere intestati al Soggetto richiedente.

Per tutte le spese è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. e a qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario. L'IVA rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.

Per progetti presentati da un'impresa singola, tutti i titoli di spesa dovranno essere intestati all'impresa proponente.
Nel caso di progetti presentati da aggregazioni, nelle forme previste all'art. 4, l'eventuale agevolazione verrà liquidata al Soggetto capofila, che dovrà trasferire ai partner dell'ATS la relativa quota spettante. I titoli di spesa dovranno essere intestati ai singoli partner che ne sosteranno il costo. Dovranno comunque essere rispettate le percentuali di cui all'art.4.

Non sono ammissibili, tra le altre, le spese non puntualmente sopra citate ed in particolare:

- le spese rispetto alle quali il beneficiario abbia già fruito di altri aiuti di Stato, ivi inclusi quelli concessi a titolo "De Minimis";
- le prestazioni effettuate da titolare, soci, amministratori e coloro che comunque ricoprono cariche sociali; salvo quanto previsto alla precedente lettera A);
- con riferimento ai consorzi, sono ammissibili esclusivamente le spese agli stessi fatturate e da questi sostenute. Non sono, pertanto, ammissibili le spese sostenute direttamente dalle singole imprese consorziate e successivamente ri-fatturate al Consorzio e da questo rimborsate alle singole imprese;
- le spese fatturate all'impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in

via indiretta;

- le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti o affini entro il secondo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- le spese effettuate e/o fatturate da società, comprese le ditte individuali, nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi o parenti o affini entro il secondo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
- per prestazioni tra i partner dello stesso raggruppamento;
- le spese sostenute per l'adempimento ad obblighi imposti da normative regionali, statali e comunitarie;
- le spese per consulenze continuative e periodiche, relative agli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità;
- l'acquisto di scorte, le spese di funzionamento le spese per la gestione corrente dell'impresa e di formazione del personale del beneficiario;
- gli acquisti effettuati tramite locazione finanziaria;
- l'acquisto di materiale di consumo e beni assimilabili [2];

I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti ovvero tramite permuta o compensazione, pena l'esclusione del relativo importo di agevolazione. I conti correnti bancari o postali utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa devono essere intestati al Soggetto beneficiario.

7. Intensità e forma dell'agevolazione

L'agevolazione, di cui al presente bando, consiste in un contributo a fondo perduto calcolato sulle spese ammesse di cui al precedente art.6 nella misura sotto indicata:

	RICERCA INDUSTRIALE	**SVILUPPO SPERIMENTALE**
Micro e Piccola Impresa	70%	45%
Media Impresa	60%	35%
Grande Impresa	50%	25%
Organismo di Ricerca	50%	25%

Il contributo massimo concedibile è pari a €. 800.000,00 euro.

L'aiuto in questione rispetta tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato pubblicato nella GUCE L. 187 del 26 giugno 2014 – articolo 25, e pertanto esente dall'obbligo di notifica all'Unione Europea.

[2] Materiale di consumo e beni assimilabili: materiali e oggetti che, per l'uso continuo, sono destinati a esaurirsi o a deteriorarsi rapidamente o che sono considerati di facile consumo/sostituzione. Es.: oggetti di cancelleria qualunque sia il prezzo, stampati, carta, prodotti cartotecnici, strumenti e materiali per la pulizia, cartucce, toner, alimenti, biancheria (asciugamani, lenzuola, coperta, cuscini, tovaglie, ecc..), accessori d'arredamento (tappeti, tendaggi, vasi, fiori, piante, contenitori, ecc..), utensili per cucina (posate, piatti, pentole, bicchieri, ecc..), abbigliamento in dotazione al personale per lo svolgimento della propria attività, ecc…

8. Cumulo

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di stato e/o concessi a titolo di un Regolamento "de minimis", relativamente alle stesse spese ammissibili. Fatto salvo il divieto di doppio finanziamento, il contributo è cumulabile, per le stesse spese, con altre agevolazioni pubbliche che non si configurano come aiuti di stato – nel rispetto delle regole dalle stesse previste – a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per un determinato bene o servizio non superi il valore totale dello stesso.

9. Domanda di contributo con presentazione delle proposte

Le domande di ammissione all'agevolazione previste dal presente bando, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, devono essere redatte esclusivamente on line, accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito https://bandifondazionepns.regione.liguria.it oppure dal sito www.Fondazionepns.it compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate con firma digitale o carta nazionale dei servizi (CNS) in corso di validità dal legale rappresentante dell'impresa proponente (formato PDF.p7m.) ed inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa.
La procedura informatica sarà disponibile nella modalità off-line a far data dal **20/07/2026.**
I progetti potranno essere presentati **dal 01/09/2026 fino al 15/09/2026**
Si precisa che l'help desk del sistema "Bandi on line" è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (salvo festività).
Le domande di ammissione all'agevolazione sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.
Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.
Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l'impresa/Soggetto capofila e Fondazione PNS avverranno tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

10. Documentazione obbligatoria

La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata in tutte le schermate previste dal sistema "bandi on line", con l'identificazione altresì del titolare effettivo e dovrà essere corredata obbligatoriamente dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i requisiti soggettivi di ammissibilità in capo all'impresa e in caso di ATS di ciascun partner e firmata digitalmente dal relativo legale rappresentante;
- copia dei preventivi relativi alle spese di cui all'art. 6 lettere B) e C). I preventivi NON devono essere controfirmati per accettazione al fine di ottemperare alla definizione di "avvio dei lavori" di cui all'art.2.

Inoltre, in caso di ATS:

- non ancora costituite: dichiarazione di impegno alla costituzione di ATS;
- già costituite: è necessario allegare atto costitutivo. Qualora nell'atto costitutivo non ci fossero gli elementi minimi richiesti dal format della dichiarazione di impegno sopraindicato, il beneficiario dovrà apportare le modifiche entro e non oltre 45gg perentori dal provvedimento di concessione, pena revoca.

Tutta la documentazione dovrà essere allegata in formato elettronico, dovrà essere completa e leggibile in tutti i suoi contenuti e in formato PDF o formato PDF p7m, laddove firmata digitalmente.

11. Istruttoria e criteri di valutazione

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata da Fondazione PNS con procedura valutativa a graduatoria.
2. Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011;
3. Qualora, nel corso dell'istruttoria, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, Fondazione PNS ai sensi dell'art. 14, comma 1 del Codice degli incentivi provvede a richiederli al medesimo proponente mediante comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione. In tale circostanza, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie sono sospesi fino al ricevimento dei predetti chiarimenti o integrazioni. In caso di mancata risposta del proponente entro il termine stabilito, l'istruttoria è svolta sulla base della documentazione agli atti. Non sono in ogni caso sanabili le omissioni, inesattezze, e irregolarità che rendono incerta l'identità del proponente o relative a documentazione obbligatoria e/o essenziale al corretto svolgimento dell'attività istruttoria. È altresì causa di rigetto o inammissibilità della domanda, la presentazione delle domande attraverso modalità difformi da quelle previste nel presente bando;
4. L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni a far data dal termine ultimo fissato per la presentazione delle domande con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni;
5. In caso di esito negativo dell'istruttoria, Fondazione PNS, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente all'impresa/Soggetto capofila dell'aggregazione, ai sensi dell'art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa/Soggetto capofila ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dal bando per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando in oggetto;
6. La comunicazione di cui sopra sospende i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale;
7. Per le domande valutate positivamente nella comunicazione saranno evidenziate le spese ammesse e quelle escluse, con la determinazione del totale dei costi ammissibili del progetto;
8. Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi;
9. Le domande saranno selezionate in due fasi, al fine di valutare:
   - l'ammissibilità formale della domanda;
   - il merito del progetto proposto a finanziamento.

Prima Fase: Valutazione di ammissibilità formale

I criteri relativi alla fase di verifica dell'ammissibilità formale del progetto corrispondono ad altrettanti requisiti di procedibilità della fase istruttoria. Pertanto, l'assenza di uno dei requisiti richiesti comporta la conclusione del procedimento e l'inammissibilità del progetto.

In tale fase l'istruttoria sarà tesa a verificare:

- Rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda;
- Completezza e regolarità della documentazione (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta a corredo, sottoscritta da parte di legale rappresentante, ecc…);
- Requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al/i potenziale/i beneficiario/i (forma giuridica,
- dimensione d'impresa, settore di attività, ecc…);
- Coerenza con le categorie di operazione associate alla procedura di attuazione in conformità con quanto previsto dall'art 73, comma 2, lett. g) del Regolamento (UE) 2021/1060;
- Coerenza con la strategia, i contenuti e l'obiettivo specifico del Programma Regionale FESR 2021-2027;
- Rispetto delle soglie di costo (minimo e/o massimo) fissate dal bando;
- Coerenza con le priorità della Smart Specialisation Stratregy (S3)
- Assenza di interventi di delocalizzazione in conformità all'articolo 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità all'articolo 65, comma 1 lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060.

Seconda Fase: Valutazione del merito del progetto

Le domande, ritenute formalmente ammissibili, sono sottoposte alla successiva valutazione di merito. Nella fase di valutazione del merito del progetto proposto a finanziamento, il giudizio è di tipo "qualitativo" e comporta l'attribuzione di un punteggio, assegnato sulla base dei criteri sotto individuati.

Fondazione PNS si avvarrà di referee esterni con comprovata esperienza nel dominio subacqueo. I referee avranno il compito di esaminare i progetti ritenuti formalmente ammissibili e rilasciare un parere di merito sugli stessi.

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1	Definizione degli obiettivi: • Chiarezza e coerenza nella definizione dell'obiettivo generale e degli obiettivi specifici • Documentazione del percorso TRL 3 → TRL 5 con milestone verificabili e risultati misurabili • Coerenza tra obiettivi dichiarati, budget proposto e durata di 18 mesi	Nulla	0
		Bassa	5
		Media	10
		Alta	**20**
2	Qualità dei contenuti tecnico-scientifici e livello di innovatività e originalità del progetto, che contribuiscono all'avanzamento delle conoscenze, competenze e tecnologie nella filiera di riferimento.: • Grado di originalità del progetto • Potenziale di innovazione rispetto allo stato dell'arte nel dominio subacqueo (tecnologie innovative, nuovi approcci, nuovi prodotti/servizi) • Posizionamento rispetto a driver e trend nazionali/internazionali attuali • Impatto del progetto nel campo scientifico/ tecnologico di riferimento • Solidità dell'approccio metodologico	Nulla	0
		Bassa	5
		Media	10
		Alta	**20**
3	Qualifica, idoneità ed esperienza dei soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto anche in relazione a: • Competenze tecniche e scientifiche in capo al soggetto proponente/complementarietà delle competenze tra i partner (in caso di ATS) rispetto al progetto presentato • Qualità e pertinenza dei partner di ricerca coinvolti	Nulla	0
		Bassa	4
		Media	8
		Alta	**12**
4	Sostenibilità finanziaria e qualità economico-finanziaria del progetto: WBS realistica coerente con durata di 18 mesi e budget proposto	Nulla	0
		Bassa	4
		Media	8
		Alta	**12**
5	Miglioramento del livello competitivo e di avanzamento tecnologico degli aggregati in relazione al progetto di R&S proposto • Piano di testing e validazione sperimentale, con descrizione delle infrastrutture e degli ambienti di prova previsti per la validazione • Rischi tecnici e gestionali identificati e mitigati	Nulla	0
		Bassa	4
		Media	8
		Alta	**12**
6	Prospettive di mercato in termini di miglioramento dei processi di produzione e definizione dei nuovi prodotti/servizi derivanti dalla realizzazione del progetto di R&S proposto • Dimensionamento quantitativo del mercato civile o dual-use di riferimento; • Identificazione di clienti o partner commerciali potenziali; • Piano di revenue e strategia di industrializzazione post-progetto • Capacità di attivare o rafforzare la filiera subacquea locale	Nulla	0
		Bassa	4
		Media	8
		Alta	**12**
7	Collaborazione con un laboratorio/centro/istituto di ricerca: Progetto in ATS con almeno un ente di ricerca radicato sul territorio	NO	0
		SI	**6**
8	Sviluppo di tecnologie e di soluzioni digitali per sostenere la competitività e il livello di innovazione in particolare nel settore manifatturiero, con riferimento ai sistemi di produzione avanzati, al miglioramento delle prestazioni, alla flessibilità ed alla sostenibilità • Unità lavorative (FTE) generate dal progetto sul territorio regionale; • Consolidamento o nuovo insediamento produttivo in Liguria.	Nulla	0
		Bassa	1
		Media	3
		Alta	**6**

Saranno ritenute ammissibili ad agevolazione le domande il cui esame di merito – in ordine ai sopra riportati criteri - conseguano un punteggio uguale o superiore a **70 punti**.

A parità di punteggio sono applicati i seguenti criteri di premialità che l'impresa/Soggetto capofila dovrà compilare in fase di presentazione della domanda.

N	CRITERI DI PREMIALITA'	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	GRADUAZIONE	PUNTEGGIO
1	Impatto occupazionale (diretto ed indotto) con particolare riferimento al numero dei ricercatori	Numero di unità assunte entro la fine di realizzazione del progetto a tempo pieno ed indeterminato	1 ULA	1
			ULA > 1	3
			ULA > 2	5
2	Numero e ruolo delle PMI coinvolte	Numero di PMI coinvolte nel progetto (oltre quelle obbligatorie ai sensi dell'art.4 del bando)	1 PMI	1
			PMI > 1	2
			PMI > 2	3
3	Rilevanza della componente femminile e giovanile	Impresa richiedente/tutte le imprese partner dell' ATS abbiano, al momento della presentazione della domanda, una percentuale maggiore o uguale del 50% della compagine sociale come componente femminile o giovanile (inferiore o pari a 35 anni)	NO	0
			SI	3
4	Sostenibilità ambientale (in termini, ad esempio, di certificazione ambientale)	Impresa richiedente/ tutte le imprese partner dell'ATS siano in possesso, al momento della presentazione della domanda, di certificazione ambientale volontaria (ISO 14001, EMAS, ISO 50001, Made Green in Italy, altro)	NO	0
			SI	2
5	Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese, centri di ricerca e università, incentrati sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici	Capacità del progetto di contribuire alla neutralità carbonica e alla lotta del cambiamento climatico	NO	0
			SI	2
6	Localizzazione dell'intervento nelle aree comprese nella carta nazionale degli aiuti di stato a finalità regionale approvata dalle CE con decisione C(2022) 1545 final del 18.03.2022 (Aree 107.3.C)	Impresa richiedente/tutte le imprese partner dell'ATS opera/operano, con riferimento alle unità locali dove si realizza l'intervento, nelle aree della Regione Liguria comprese nella carta nazionale degli aiuti di stato a finalità regionale approvata dalla CE con decisione C(2022) 1545 final del 18.03.2022 (Aree 107.3.C)	NO	0
			SI	2
7	Conseguimento da parte dell'impresa proponente del "rating di legalità" (ottenuto ai sensi del Decreto del Ministero del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014)	Impresa richiedente/tutte le imprese partner dell'ATS siano in possesso, al momento della presentazione della domanda, del "rating di legalità" (ottenuto ai sensi del Decreto del Ministero del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 57 del 20 febbraio 2014)	NO	0
			SI	2

A seguito dell'assegnazione dei criteri premiali, in caso di ulteriore parità, sarà anteposto il progetto che prevede un maggior impatto occupazionale. Fondazione PNS potrà richiedere documentazione a supporto della valutazione dei criteri sopra esposti.

Sulla base delle risultanze di cui sopra sarà predisposta la graduatoria comprensiva degli esiti di ammissibilità, dei punteggi attribuiti, della spesa ammessa e del contributo concedibile.

Fondazione PNS provvederà alla verifica dei criteri con elementi di valutazione previsionali. In caso di scostamento complessivamente rilevato tra i dati esposti in domanda, che hanno determinato l'assegnazione dei punteggi per il posizionamento in graduatoria e quelli a consuntivo, si procederà alla conseguente riduzione proporzionale dell'agevolazione, tenendo conto dell'incidenza dello scostamento rilevato sul totale del punteggio attribuito al momento della concessione del contributo.

12. Variazioni

Non è possibile apportare alcuna variazione al progetto presentato prima del ricevimento del provvedimento di concessione.
Il progetto approvato non può essere modificato negli obiettivi (totali o parziali), nelle attività e nei risultati attesi (totali o parziali), pena la revoca dell'agevolazione concessa.
Previa richiesta a Fondazione PNS, potranno essere autorizzate-ferma restando l'impossibilità che il contributo totale del progetto sia aumentato rispetto agli importi indicati nell'ambito del provvedimento di concessione dell'aiuto- eventuali rimodulazioni delle spese che comunque non alterino la coerenza del progetto ammesso.

13. Erogazione e Rendicontazione

L'erogazione dell'agevolazione prevista dal presente bando per tutte le imprese/partner dell'ATS è subordinata:

- Alla presenza di sede e/o unità operativa sul territorio regionale.
- Alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Ai sensi dell'art. 15, comma 10 del Codice degli incentivi l'erogazione è inoltre subordinata, all'effettuazione dei controlli di cui all'art. 18, comma 4 del Codice medesimo, ovvero:

a) l'acquisizione del DURC. In caso di rilascio di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva, Fondazione PNS provvede ai sensi dell'art. 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 98, trattenendo dall'erogazione l'importo corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa nei lavori la cassa edile. Sono esenti dalla predetta verifica i soggetti che, sulla base delle norme vigenti, non hanno l'obbligo di iscrizione agli enti previdenziali INPS, INAIL o cassa edile;
b) la verifica di cui all'art. 48 - bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per erogazioni di importo superiore alla soglia ivi stabilita, per i conseguenti adempimenti previsti in attuazione della medesima disciplina.

L'agevolazione, calcolata sulle spese complessivamente ammesse, è erogata secondo le seguenti modalità:

Anticipazione fino al 95% dell'agevolazione concessa che potrà essere erogata previa presentazione dell'originale cartaceo di fidejussione bancaria, polizza assicurativa o garanzia rilasciata dai soggetti iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui l'art. 106 del D. Lgs n. 385/1993, a garanzia dell'importo erogato, secondo lo schema che verrà fornito da Fondazione PNS sul proprio sito istituzionale, che sarà svincolata contestualmente all'erogazione del saldo del contributo.

L'anticipo deve:

- essere richiesto entro e non oltre **90gg** dal ricevimento del provvedimento di concessione;
- in caso di ATS può essere richiesto anche solo da alcuni partner, in un'unica soluzione e contestualmente.

Una quota, pari al 40% dell'agevolazione concessa al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il 40% del progetto ammesso, oppure in caso di avvenuta richiesta di anticipazione la quota a SAL potrà essere richiesta fino al raggiungimento del 95% dell'agevolazione concessa al netto dell'anticipo già erogato previa presentazione della documentazione a supporto del corrispondente avanzamento della spesa ed inserita nel sistema bandi on line.

Il saldo ad ultimazione del progetto, previa presentazione della documentazione richiesta ed inserita nel sistema bandi on line.

La rendicontazione finale dovrà essere prodotta, tramite la piattaforma di bandi on line, entro il termine di 6**0gg** dalla data ultima concessa per il completamento del progetto approvato (massimo 18 mesi dal ricevimento del provvedimento di concessione dell'agevolazione, salvo proroga di cui all'art.3). La documentazione di spesa rendicontata **deve essere integralmente pagata** alla data della richiesta di erogazione.

In caso di ATS, la richiesta di erogazione del contributo deve essere presentata dal Soggetto capofila, in nome e per conto di tutti gli altri partner, allegando la documentazione (di tutti i partner) richiesta dal sistema "Bandi on line". Il contributo sarà erogato al Soggetto capofila, che dovrà successivamente trasferirlo ai partner, sulla base della spesa sostenuta e rendicontata dagli stessi.

L'erogazione delle quote e del saldo è effettuata entro 70 gg dalla presentazione della relativa domanda.

14. Obblighi del beneficiario

E' fatto obbligo all'impresa/ Soggetto capofila dell'ATS di:

a) avviare il progetto entro 45 giorni dalla data del ricevimento della concessione del contributo: entro tale data –in caso di ATS- dovrà essere altresì perfezionato anche l'atto costitutivo e dovrà essere data comunicazione a Fondazione PNS dell'avvenuta costituzione. Entro tale data dovranno essere –eventualmente- modificati gli atti costitutivi delle ATS già costituite al momento della presentazione della domanda qualora non contenessero gli elementi minimi richiesti;
b) provvedere all'apertura della sede/unità operativa sul territorio regionale secondo le disposizioni di cui all'art.5;
c) rispettare il termine di 90gg dal ricevimento del provvedimento di concessione per la richiesta di anticipo;
d) chiedere autorizzazione preventiva a Fondazione PNS per eventuali variazioni sostanziali o modifiche dell'intervento finanziato, purché non alterino le finalità dell'intervento come previsto all'art.12.;
e) eseguire il progetto entro 18 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione, conformemente alla proposta approvata;
f) produrre la rendicontazione finale di spesa entro 60 giorni dalla data ultima concessa per il completamento dell'investimento ammesso ad agevolazione;
g) fornire a Fondazione PNS, qualora richiesti, durante la realizzazione, i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per i 5 anni successivi al completamento dell'intervento, i dati relativi agli indicatori socio - economici volti a valutare gli effetti prodotti;

h) dare comunicazione a Fondazione PNS qualora si intenda rinunciare all'esecuzione parziale o totale del progetto finanziato;
i) comunicare a Fondazione PNS, per l'approvazione, eventuali modifiche dell'atto dell'ATS nei limiti previsti dall'art.4;
j) mantenere per tutta la durata del progetto e fino all'istanza di erogazione a saldo, pena la revoca del contributo, i requisiti di accesso alle agevolazioni (ad eccezione del requisito dimensionale);
k) mantenere per un periodo di 3 anni, successivi alla data di erogazione del contributo i seguenti requisiti:
   - localizzazione delle unità operative del beneficiario del contributo interessate dall'intervento nel territorio regionale;
   - non cessazione dell'attività produttiva, salvo il caso in cui sia dovuta a fallimento non fraudolento.

   In caso di inottemperanza, il contributo erogato è revocato e recuperato in proporzione al periodo per il quale l'obbligo non è stato rispettato.
l) conservare a disposizione della Regione per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
m) non trasferire a qualsiasi titolo, per atto volontario, i beni acquistati o realizzati per la durata di 3 anni per le MPMI e di 5 anni per le Grandi Imprese dalla data di erogazione del contributo salvo la loro sostituzione con beni di qualità e funzionalità analoghe;
n) rispettare il criterio di contabilità separata per tutte le spese sostenute, in analogia con quanto previsto dall'art. 74, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 2021/1060;
o) rispettare gli obblighi in materia di informazione e comunicazione al pubblico sul sostegno fornito dal FESR all'operazione, previsti dall'art. dall'art 50 – Responsabilità dei beneficiari del Reg. (UE) 1060/2021 e dell'Allegato IX del medesimo regolamento, e in particolare:
   - adottare misure di informazione e comunicazione per il pubblico sul sostegno fornito dai fondi secondo quanto indicato dagli artt. 47 e 50 e dall'All. IX del Reg. (UE) 2021/1060 informando in modo chiaro, in qualunque documento informativo destinato al pubblico relativo alla proposta finanziata nonché ai suoi risultati, che la stessa è stata finanziata nell'ambito del PR FESR Liguria 2021/2027;
   - fornire sul proprio sito web, laddove esistente, una breve descrizione dell'operazione, compresi finalità e risultati, che evidenzi il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione e a collocare almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3) che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio;
p) i documenti giustificativi di spesa, imputati all'iniziativa ammessa, devono indicare nella descrizione del documento la dicitura: "spesa cofinanziata con risorse del PR FESR Liguria 2021-2027". Ove ciò non fosse possibile, dovrà essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito, utilizzando il modello che sarà reso disponibile da Fondazione PNS sul proprio sito istituzionale;
q) riportare su tutti i documenti di spesa il CUP, eccetto per i casi previsti all'art.6;
r) garantire la tracciabilità delle spese relative al progetto nel proprio sistema contabile;
s) accettare sia durante l'istruttoria sia durante e dopo la realizzazione del progetto, i controlli che la Fondazione PNS, gli Organi comunitari, statali e regionali riterranno di effettuare in relazione all'agevolazione concessa e/o erogata;
t) garantire il rispetto del divieto di pantouflage previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
u) aggiornare, al ricorrere di modifiche, i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo dell'impresa nel rispetto della normativa antiriciclaggio.

15. Revoche

La revoca totale o parziale dell'agevolazione sarà deliberata da Fondazione PNS nei casi in cui:

A. sia riscontrata l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al beneficiario e non sanabili; accertata successivamente all'ammissione al beneficio;
B. il beneficiario non abbia eseguito il progetto in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;
C. il beneficiario non abbia avviato il progetto e perfezionato (in caso di aggregazione) la costituzione dell'ATS entro 45 giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione;
D. il beneficiario non abbia rispettato i vincoli di aggregazione di cui all'art. 4;
E. il beneficiario non abbia mantenuto i requisiti di accesso alle agevolazioni (ad eccezione del requisito dimensionale);
F. il beneficiario non abbia provveduto all'apertura dell'unità operativa sul territorio regionale di cui all'art.5.;
G. il beneficiario non abbia mantenuto per un periodo di 3 anni, successivi alla data di erogazione del contributo, i seguenti requisiti:
    - localizzazione delle unità operative del beneficiario del contributo interessate dall'intervento nel territorio regionale;
    - non cessazione dell'attività produttiva, salvo il caso in cui sia dovuta a fallimento non fraudolento**;**

    In caso di inottemperanza, il contributo erogato è revocato e recuperato in proporzione al periodo per il quale l'obbligo non è stato rispettato;
H. il beneficiario abbia trasferito, alienato, ceduto o destinato ad usi diversi da quelli previsti dal progetto finanziato, i beni acquistati o realizzati prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo, salvo la loro sostituzione con beni di qualità e funzionalità analoghe, in presenza di cause di forza maggiore, previa comunicazione corredata da idonea perizia di qualificato professionista iscritto ad albo pubblico; l'inottemperanza dell'obbligo comporta la revoca dell'agevolazione corrispondente ai beni trasferiti alienati, ceduti e/o destinati ad usi diversi;
I. il progetto si configuri come intervento di delocalizzazione in conformità all'articolo 66 del Regolamento (UE) 2021/1060 o di cui all'art. 16, comma 1 del Codice degli incentivi;
J. il beneficiario non abbia confermato a consuntivo i dati di progetto per i quali in sede di istruttoria è stato assegnato il relativo punteggio, e risultando così il punteggio complessivo inferiore a quello minimo stabilito per la finanziabilità del progetto;
K. sia avviata nei confronti del beneficiario una procedura concorsuale avente finalità liquidatoria o di altra procedura estintiva equivalente, secondo il codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
L. il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
M. il beneficiario non abbia rispettato i limiti di cumulo delle agevolazioni e il divieto di doppio finanziamento di cui all'art. 8;
N. sia accertato uno dei motivi di esclusione previsti all''art. 4, fatta salva l'attivazione dell'intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 13 nel caso di DURC irregolare;
O. il beneficiario abbia rinunciato alle agevolazioni;
P. dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente bando, dal provvedimento di concessione e dalla normativa di riferimento;
Q. il beneficiario non abbia provveduto a rendicontare a Fondazione PNS le spese dell'intervento;
R. nel caso in cui il progetto non venga ultimato entro i termini prescritti, Fondazione PNS effettuerà la revoca parziale dell'agevolazione relativa ai titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta

salva ogni determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento del progetto e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati;

S. Fondazione PNS provvederà alla verifica dei criteri con elementi di valutazione previsionali. In caso di scostamento complessivamente rilevato tra i dati esposti in domanda, che hanno determinato l'assegnazione dei punteggi per il posizionamento in graduatoria e quelli a consuntivo, si procederà alla conseguente riduzione proporzionale dell'agevolazione, tenendo conto dell'incidenza dello scostamento rilevato sul totale del punteggio attribuito al momento della concessione del contributo;
T. dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze dell'impresa beneficiaria.

Il procedimento di revoca del contributo concesso si dovrà concludere entro 60 giorni dal primo atto di impulso. Il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l'altro, l'ammontare della somma da recuperare nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il beneficiario del contributo.

La procedura di revoca comporterà, nei casi in cui il beneficiario abbia ottenuto l'erogazione del contributo, il recupero dello stesso, maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento determinato dalla Banca centrale europea, vigente alla data dell'atto di revoca.

Nei casi di restituzione dell'agevolazione in conseguenza della revoca di cui alla lettera A), o comunque disposta per azioni o fatti addebitati al beneficiario o per l'intervento di un'operazione di delocalizzazione ai sensi dell'art. 16 del codice degli incentivi, il predetto tasso è maggiorato di cinque punti percentuali.
Non si procede a tale maggiorazione nei casi di rinuncia ovvero nei casi di rideterminazione delle agevolazioni derivanti da minori spese sostenute dal beneficiario per la realizzazione del progetto agevolato.

Al procedimento di revoca delle agevolazioni si applicano le garanzie procedimentali di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e i termini per l'adozione dell'atto di revoca previsti dall'art. 17, comma 7, del Codice degli incentivi.

16. Controlli e Monitoraggi

I competenti Organi comunitari, statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità e la conformità della realizzazione delle iniziative finanziate.
La veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 è verificata d'ufficio da Fondazione PNS in ogni fase del procedimento, ai sensi degli articoli 43 e 71 del medesimo decreto, su un campione delle iniziative agevolate e comunque in tutti i casi di ragionevole dubbio sulla relativa veridicità.
Oltre ai controlli di cui sopra, Fondazione PNS può, in ogni fase del procedimento, effettuare controlli e ispezioni in loco sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione delle stesse.
I beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici disposti da Fondazione PNS finalizzati al monitoraggio e alla valutazione in itinere ed ex post degli incentivi.

17. Sanzioni

Laddove all'esito dell'attività di controllo condotta dall'Ente erogatore, risulti l'indebita percezione dei contributi di cui al presente bando a causa dell'insussistenza dei richiesti requisiti imputabile al beneficiario, si provvederà alla revoca del contributo assegnato e all'applicazione, ricorrendone i presupposti di legge, della sanzione amministrativa dall'art. 316ter c.p.

18. Misure di salvaguardia

Per gli interventi oggetto di concessione del contributo, Fondazione PNS non assume responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e attuatori, della rispondenza degli stessi interventi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti degli incarichi professionali, di approvazione dei progetti, di modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori, ivi compresi gli eventuali servizi e forniture accessori e dei relativi adeguamenti normativi.
Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo ai soggetti beneficiari dei contributi e, in caso di inadempienze, i contributi relativi agli interventi potranno essere revocati.

19. Principio del "non arrecare un danno significativo" (Do not significant harm, DNSH)

Il principio del "non arrecare un danno significativo" si basa su quanto specificato nella "Tassonomia per la finanza sostenibile" (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore pubblico e privato in progetti verdi e sostenibili, nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal.
Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali (citati nell'articolo 9 del Regolamento):

1. mitigazione dei cambiamenti climatici;
2. adattamento ai cambiamenti climatici;
3. uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
4. transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
5. prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
6. protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi. e sono state integrate anche con:
7. energia;
8. paesaggio e beni culturali;
9. elettromagnetismo;
10. rumore;
11. popolazione e qualità della vita.

In particolare, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852, un'attività economica arreca un danno significativo:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a

significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;

- alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

Regione Liguria nell'ambito del PR FESR 2021-2027, secondo quanto previsto dall'articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, deve rispettare e conformarsi al principio del DNSH sopra citato.
Nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PR FESR 2021-2027 è stata svolta una valutazione ex-ante per la conformità delle Azioni del Programma rispetto agli obiettivi del DNSH (Allegato C al Rapporto Ambientale).
Dall'analisi svolta, le tipologie di interventi dell'Azione 1.1.1. sono state valutate compatibili con il principio DNSH, poiché non si prevede che abbiano un impatto negativo significativo a causa della loro natura.

20. Tutela dei dati personali, anticorruzione e trasparenza

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si prega di far riferimento all'informativa allegata alla presente, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 — Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. (Allegato B). Fondazione PNS provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet www.Fondazionepns.it alla voce "Società trasparente" dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.

ALLEGATO A

SMART SPECIALISATION STRATEGY-2021-2027

(DGR N.1321 DEL 22/12/2022)

Area Tecnologie del Mare

Premessa

Il presente allegato definisce gli ambiti ammissibili a valere sul presente bando. Gli ambiti d'intervento individuati riflettono le traiettorie prioritarie dell'area **S3 Tecnologie del Mare**, declinandone gli obiettivi in pilastri tecnologici concreti e interconnessi. La coerenza con la strategia regionale è garantita dalla focalizzazione sulla **doppia transizione digitale ed ecologica**, con particolare attenzione all'efficienza energetica, alla sicurezza delle infrastrutture e alla digitalizzazione dei processi marittimi. Queste aree tematiche forniscono il quadro abilitante per lo sviluppo di progetti innovativi, coprendo l'intera catena del valore: dalla **robotica subacquea** alla cantieristica 4.0, fino alla tutela dell'ambiente costiero. Tale perimetro assicura che ogni futura iniziativa sia strettamente funzionale al potenziamento della competitività e della sostenibilità della *Blue Economy*, rispondendo in modo sistemico alle sfide tecnologiche e ambientali del settore.

I progetti finanziati devono afferire ad almeno uno dei cinque filoni tematici sotto indicati.

Le tecnologie sviluppate devono essere orientate ad applicazioni civili o dual-use. Applicazioni esclusivamente militari non sono ammissibili.

Sono ammissibili progetti focalizzati su sottosistemi, componenti o moduli software che contribuiscono alle tecnologie descritte, anche in assenza di un sistema completo integrato.

FILONE A — RETI, INFRASTRUTTURE E SITUATIONAL AWARENESS SUBACQUEA

Il Filone A ha per oggetto lo sviluppo di tecnologie abilitanti per la conoscenza, il monitoraggio e la gestione del dominio subacqueo. Rientrano in questo filone tutte le soluzioni – hardware, software o sistemistiche – che contribuiscono a estendere la capacità di osservazione, comunicazione e sorveglianza in ambienti sommersi, indipendentemente dalla specifica tecnologia o architettura adottata. L'obiettivo è ampliare la capacità di raccogliere, trasmettere e interpretare informazioni nel dominio subacqueo, in contesti civili o dual-use.

FILONE B — VEICOLI AUTONOMI, DRONI, ROBOTICA E PROPULSIONE

Il Filone B ha per oggetto lo sviluppo di piattaforme fisiche autonome o semi-autonome destinate ad operare in ambiente subacqueo, di superficie o multi-dominio. Rientrano in questo filone tutte le soluzioni relative a veicoli, sistemi di propulsione, robotica, manipolazione e gestione energetica che amplino le capacità operative in ambienti non presidiati dall'uomo. L'obiettivo è estendere l'autonomia, l'efficienza e la versatilità operativa dei sistemi fisici in ambiente marino, indipendentemente dalla specifica piattaforma o soluzione tecnologica adottata.

FILONE C — ELABORAZIONE DATI, AI E CLASSIFICAZIONE

Nota: il presente filone è complementare al Filone B. Laddove il Filone B riguarda piattaforme e sistemi fisici, il Filone C riguarda esclusivamente algoritmi, software e architetture di elaborazione.

I seguenti ambiti sono indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo. Sono ammissibili tutti i progetti coerenti con gli obiettivi del filone, anche se non esplicitamente ricompresi nell'elenco sottostante.

- Algoritmi di fusione dati multi-sensore e multi-piattaforma in tempo reale
- Processing segnali acustici: sonar attivi, passivi, multistatici, TDOA
- Classificazione automatica di immagini subacquee (side scan sonar, multibeam, SAS)

- Algoritmi di localizzazione e tracking di bersagli non cooperanti
- AI ed Edge Computing embedded su veicoli e sensori subacquei
- Digital twin applicativi per simulazione e pianificazione missioni
- Software per pianificazione, gestione e monitoraggio di missioni di veicoli autonomi
- Modelli previsionali oceanografici e meteomarini
- Algoritmi per rilevamento anomalie ambientali (bloom algali, zone ipossiche)
- Elaborazione real-time per monitoraggio qualità dell'acqua e rilevamento contaminanti

FILONE D — BLUE ECONOMY, AMBIENTE MARINO E OSSERVAZIONE

I seguenti ambiti sono indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo. Sono ammissibili tutti i progetti coerenti con gli obiettivi del filone, anche se non esplicitamente ricompresi nell'elenco sottostante.

- eDNA per biodiversità marina: monitoraggio specie protette, invasive e indicatori di stato ecologico
- Acquacoltura di precisione: sensori ambientali, salute dei pesci, alimentazione automatica, rimozione biofouling
- Biotecnologie marine (blue biotech): bioprospecting, enzimi e molecole bioattive da organismi marini
- Ripristino degli ecosistemi marini: tecnologie per reef restoration e praterie di posidonia
- Oceanografia operativa: glider oceanografici, float Argo, osservatori bentonici permanenti
- Mappatura batimetrica e caratterizzazione geomorfologica del fondale per usi civili (cavi, pipeline, eolico offshore)
- Monitoraggio acustico passivo per fauna marina (cetacei, pesci, invertebrati)
- Sicurezza alimentare e tracciabilità del pescato: sistemi di certificazione e controllo della filiera
- Sistemi per eolico offshore: ormeggio, ispezione strutturale, monitoraggio ambientale
- Classificazione automatica di specie marine da immagini e segnali bioacustici a fini di monitoraggio ecologico

FILONE E — MATERIALI, HARDWARE SUBACQUEO E PROCESSI PRODUTTIVI

I seguenti ambiti sono indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo. Sono ammissibili tutti i progetti coerenti con gli obiettivi del filone, anche se non esplicitamente ricompresi nell'elenco sottostante.

- Rivestimenti e vernici anti-fouling, anti-corrosione e a basso impatto ambientale per ambienti subacquei
- Materiali compositi e polimeri ad alte prestazioni per strutture sommerse
- Nanotecnologie e metamateriali per applicazioni acustiche e ottiche subacquee
- Elettronica miniaturizzata e sistemi embedded per ambienti ad alta pressione
- Sistemi di tenuta, giunzioni e connettori per housing subacquei (profondità > 300m)
- Biologia marina e biotecnologie applicate alla protezione dei materiali (biofouling, corrosione biologica)
- Materiali biodegradabili a basso impatto ecologico per sensori usa e getta in ambiente marino
- Sistemi di lancio, recupero e handling per mezzi unmanned e autonomi (LARS)
- Infrastrutture off-shore e docking station subacquee
- Riconversione di processi produttivi industriali esistenti verso applicazioni underwater (es. produzione di rivestimenti, componenti meccanici, elettronica per ambienti marini)

ALLEGATO B

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 20 del bando)

Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)
Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova. In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.
La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.
Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010 54851.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del GDPR 2016/679, è la Società Fondazione PNS, con sede legale in Viale San Bartolomeo n. 400, presso il Centro Supporto e Sperimentazione della Marina Militare, La Spezia, posta elettronica certificata: protocollo@pec.fondazionepns.it sito web: www.Fondazionepns.it.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento
Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato.
La base giuridica del trattamento si identifica con la gestione delle domande di concessione del bando **"Supporto a progetti di Ricerca e Sviluppo nel dominio subacqueo afferenti all'area "Tecnologie del mare" di cui alla S3 regionale"** nonché di quanto connesso alle attività di erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazioni indicatori economico, qualitativi e quantitativi.
La liceità del trattamento è costituita dall'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (come espresso all'articolo 6 comma 1 punto b del RGPD) dal momento della presentazione della domanda sul bando **'"'Supporto a progetti di Ricerca e Sviluppo nel dominio subacqueo afferenti all'area "Tecnologie del mare" di cui alla S3 regionale ".** Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

1. **Dati Personali**

Il trattamento dei dati personali, fra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati anagrafici, fiscali, professionali ed economici è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.
Nel dettaglio, a titolo esemplificativo, i dati personali sono trattati nell'ambito delle attività della Regione per le seguenti finalità:

- ricezione, istruttoria, gestione delle domande nonché ogni procedura connessa all'erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazione qualitativa e quantitativa.

Nel caso di ammissione all'intervento, i Soggetti finanziati saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato sul sito di Fondazione PNS secondo le norme che regolano la pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi, nonché sul sito internet di Regione Liguria e sul BURL, al fine di divulgare i risultati finali delle procedure amministrative.
In adempimento ad obblighi di legge connessi alle finalità del presente bando, i dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici, ed altresì essere utilizzati per alimentare banche dati di Regione Liguria o di altri enti pubblici nonché banche dati dell'Unione Europea, e potranno essere integrati con ulteriori dati personali acquisiti presso elenchi e registri pubblici o banche dati. In particolare, i dati dei beneficiari contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode, in applicazione di quanto disposto dall'art. 74 paragrafo 1 lettera c) del Reg. (UE) 2021/1060
Regione e Fondazione PNS, inoltre, si impegnano a informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

2. **Dati Personali relativi a condanne penali e reati**

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione e Fondazione PNS potranno trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio:
informazioni concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.
In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge.
Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

3. **Natura del Trattamento**

Il conferimento dei dati personali è un requisito necessario per l'esecuzione del predetto contratto. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità dell'accesso al bando sopra descritto.
Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

4. **Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati**

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.
Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 196/03 s.m.i, dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamenti UE 2016/679 e 2021/1060.
Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "categorie particolari di dati personali", tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento.
Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss. mm. e ii. ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)"); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del Regolamento.
I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

5. **Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati**

I dati personali, potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 — 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- Fondazione PNS, sede legale Viale San Bartolomeo n. 400, presso il Centro Supporto e Sperimentazione della Marina Militare, La Spezia, posta elettronica certificata: protocollo@pec.fondazionepns.it sito web: www.Fondazionepns.it.
- Gli incaricati di Fondazione PNS e dei su elencati Responsabili.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

Trasferimento dei Dati all'Estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.
I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.
In tal caso, Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.
In particolare:

a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:
   - Finalità del trattamento,
   - Categorie di dati personali trattati,
   - Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
   - Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
   - Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
   - L'esistenza di un processo decisionale automatizzato ed, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
   - L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

b) In aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
- Revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- Proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; settoresvilstrategico@regione.liguria.it
Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.
L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.
Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Modifiche alla presente informativa

La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

_____(luogo), il_____(data)

_____(Firma dell'interessato)

Allegato 2

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

ex art. 15 L. 7/8/1990 n.241

TRA

REGIONE LIGURIA (C.F. n. 00849050109), di seguito per brevità denominata semplicemente "Regione", rappresentata da Francesco Caso, Dirigente pro tempore del Settore Sviluppo Strategico del tessuto produttivo e dell'economia Ligure, domiciliato per la carica in via Fieschi 15 – 16121 Genova a ciò autorizzato con Decreto del Direttore Generale n. ____ del _____2026,

E

FONDAZIONE DEL POLO NAZIONALE DELLA DIMENSIONE SUBACQUEA (C.F. 91109540111), di seguito per brevità denominata "Fondazione", con sede legale in La Spezia, presso il Centro Supporto e Sperimentazione Navale della Marina Militare, legalmente rappresentato dalla dottoressa Roberta PINOTTI, in qualità di Presidente della Fondazione, **di seguito denominati anche "Parte" individualmente e "Parti" congiuntamente,**

VISTI

- il Regolamento (UE) n. 2021/1058 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di Coesione, al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e le regole applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (GBER).
- la decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 7329 del 10 ottobre 2022 che approva il Programma Regionale Liguria FESR 2021-2027;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1093 del 14 novembre 2022 ha istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale Liguria FESR 2021-2027;
- i Criteri per la definizione dell'ammissibilità e della finanziabilità delle operazioni per il programma regionale Liguria FESR 2021-207 approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 1° dicembre 2022;
- la DGR n.1321 del 22 dicembre 2022 di aggiornamento del documento di Smart Specialisation Strategy approvato con DGR 1330/2015 per il periodo di programmazione 2021-2027;

- l'articolo 111 comma 1 bis del D. Lgs. n. 66 del 15/03/2010, così introdotto dall'articolo 1 comma 658 della Legge n. 197 del 29/12/2022 che prevede l'istituzione del Polo nazionale della subacquea;
- il Decreto del Ministero della Difesa di concerto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e con il Ministero dell'Università e della Ricerca del 25/10/2023, registrato alla Corte dei Conti il 13/10/2023, che prevede la costituzione del Polo Nazionale della dimensione Subacquea (di seguito PNS) nonché della Fondazione del Polo Nazionale della dimensione Subacquea (di seguito Fondazione) entrambi con sede nella Spezia;
- l'Argomento di Giunta n. 547 del 06/11/2025 "*Indirizzi e programmazione semestrale PR Fesr Liguria 2021-2027"*, integrato con successivo Provvedimento n. 88 del 19/03/2026, che, nell'ambito del sostegno a poli di innovazione e centri di ricerca, prevedono la stipulazione di un accordo quadro tra Regione Liguria e PNS destinando nel triennio risorse pari a 9 milioni di euro a valere sulla programmazione e, al fine di consentire la più ampia diffusione delle opportunità di finanziamento ai potenziali beneficiari e di accelerare l'avanzamento dell'attuazione del Programma stesso, demandano a successivi atti l'approvazione dei relativi avvisi, tra i quali l'Azione specifica 1.1.1 Ricerca e Innovazione Polo Nazionale Subacquea;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"* e in particolare l'art. 15 ai sensi del quale stabilisce che *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di collaborazioni di attività di interesse comune"*;
- la L.R. n. 50/2012 e in particolare l'art. 9, secondo il quale la Regione, nel perseguimento di obiettivi di utilità pubblica, può avvalersi degli uffici di altre amministrazioni ed enti pubblici in possesso di idonea organizzazione amministrativa e strumentale, anche ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, condividendo i compiti e le responsabilità inerenti alla funzione di servizio pubblico comune alle amministrazioni;
- il D. Lgs. 36/2023 *"Codice dei contratti pubblici"*

PREMESSO CHE

- il PR Liguria FESR 2021-2027 con l'Obiettivo di Policy 1 mira a rilanciare la competitività del sistema territoriale ligure, rafforzando la ricerca e l'innovazione, sulla base dei contenuti della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) e in sinergia con importanti strategie globali (ad es. Horizon Europe e Agenda 2030 dell'ONU);
- nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 1.1 è prevista l'Azione 1.1.1. *"Valorizzazione e supporto alla ricerca, anche in collaborazione con centri di ricerca, università e GI, all'innovazione tecnologica di prodotto e di processo e al trasferimento tecnologico, quale motore dello sviluppo regionale e del rafforzamento della competitività del territorio"*;
- Regione Liguria ritiene strategico:
  - affrontare i temi della transizione ecologica e digitale per un futuro sostenibile, equo e competitivo, negli ambiti caratterizzanti la Strategia di Specializzazione Intelligente, che afferiscano ad attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e in tale contesto, intende sviluppare quali ambiti di interesse anche quello dell' Economia del Mare proponendo di individuare una o più progettualità, anche di tipo sperimentale, che contribuiscano a sviluppare e rafforzare la collaborazione tra soggetti liguri del settore

marittimo (imprese, università, enti di ricerca) e il neocostituito Polo Nazionale della dimensione Subacquea;

- perseguire l'avanzamento della maturità tecnologica dei progetti per avvicinarli al mercato contribuendo così alla crescita del settore della subacquea, allo sviluppo di soluzioni tecnologiche a uso civile e dual-use anche attraverso il consolidamento dell'interazione tra ricerca, innovazione e impresa consenta di raggiungere l'obiettivo di rilanciare la competitività del sistema territoriale ligure, attraverso il rafforzamento della ricerca e dell'innovazione, sulla base dei contenuti della Strategia di Specializzazione Intelligente Regione Liguria intende sostenere progetti di ricerca e sviluppo sperimentale nel dominio subacqueo, quale declinazione operativa della macro area "Tecnologie del mare" della Smart Specialisation Strategy regionale nei seguenti ambiti: Intelligenza, C2 e Gestione Dati; Elaborazione Dati e Classificazione; Sensoristica Avanzata e Comunicazioni; Navigazione, Robotica e Dinamica; Propulsione ed Energia; Materiali, Elettronica e Infrastrutture; Ambiente Marino, Osservazione e Valorizzazione";

- il PNS nasce per promuovere, facilitare e coordinare la cooperazione fra le strutture nazionali pubbliche e private operanti nella subacquea, al fine di conseguire il potenziamento della ricerca tecnico-scientifica e dell'innovazione tecnologica, nonché l'incremento della competitività dell'industria nazionale e la tutela della relativa proprietà intellettuale intercettando la specializzazione e la vocazione ligure in tema di blue economy e cluster della subacquea;
- la Fondazione è costituita per la realizzazione degli obiettivi del PNS contribuendo al loro raggiungimento attraverso una pluralità di attività e ha quali compiti statutari la gestione delle risorse, del patrimonio infrastrutturale e delle dotazioni strumentali del PNS a diretto sostegno delle attività scientifiche, formative e progettuali, e di percorsi completi di innovazione, a partire dalla ricerca fino allo sviluppo, alla prototipazione e alla realizzazione di tecnologie subacquee complesse, avvalendosi anche di servizi forniti da università, enti, industrie e PMI, supportando la ricerca scientifica e valorizzandone i risultati, quali risorsa strategica per lo sviluppo e l'innovazione;
- in data 13/05/2026 è stato sottoscritto tra Regione Liguria, Fondazione e PNS un Protocollo di Intesa, approvato con D.G.R. n. 121 del 09/04/2026, che, al fine di rafforzare il partenariato istituzionale attraverso il coinvolgimento della neo costituita Fondazione con sede presso il Centro Supporto e Sperimentazione Navale (CSSN) della Marina Militare della Spezia, consente di valorizzare ulteriormente le sinergie tra soggetti pubblici e privati operanti nel settore, rafforzando le capacità di coordinamento, trasferimento tecnologico e sviluppo progettuale;
- il sopracitato Protocollo di Intesa prevede all'art. 2 comma 2 che le modalità di collaborazione saranno oggetto di successivo accordo;
- il Codice Univoco Progetto (CUP) assegnato è G31C26000220009;

CONSIDERATO CHE

- la Fondazione rappresenta un'articolazione strumentale, operativa e amministrativa e di supporto del PNS mediante Accordi stipulati con la Marina Militare e Difesa e Servizi SpA, società in house del Ministero

della Difesa e, come attestato nella comunicazione Prot-2026-0347303 del 29/06/2026 è organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. e) dell'Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023, in quanto dotata di personalità giuridica, istituita per soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, e sottoposta a influenza pubblica dominante in virtù della composizione del proprio organo di amministrazione e della natura dei soci fondatori;

- lo svolgimento delle attività da parte della Fondazione consente nell'ottica della cooperazione diretta tra enti pubblici di raggiungere l'interesse pubblico condiviso di sviluppo tecnologico e la ricerca scientifica attraverso l'obiettivo concreto di dare una risposta duale alle sfide tecnologiche, economiche e geo-politiche legate alla dimensione subacquea, rafforzando la posizione dell'Italia come leader europeo e mediterraneo in un settore cruciale per lo sviluppo industriale e la sicurezza. Tutto ciò con massimizzazione dei risultati, impiego di professionalità idonee a garantire qualità ed efficienza nello svolgimento delle attività richieste e ottimale impiego di risorse pubbliche, con riferimento a criteri di efficienza, economicità e qualità del servizio;
- con Decreto del Dirigente n. 4874 del 29/06/2026 la Fondazione è stata designata quale Organismo intermedio ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (UE) 2021/1060 per lo svolgimento delle attività e dei compiti relativi all'attuazione di una specifica misura nell'ambito dell'Azione 1.1.1 *"Ricerca e Innovazione"* del PR FESR 2021-2027 con riferimento al dominio subacqueo quale declinazione della macro area di specializzazione delle tecnologie del mare (duale), approvando lo schema di Accordo tra l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021/2027 e la Fondazione;
- il sopra indicato Accordo tra l'Autorità di Gestione e la Fondazione in qualità di Organismo Intermedio è stato sottoscritto in data _____ e disciplina i compiti delegati, le modalità di controllo, le istruzioni e gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (UE) 2021/1060 e dell'Allegato XI al medesimo Regolamento;
- l'avvio di una cooperazione tra Regione Liguria e Fondazione in regime di partenariato pubblico – pubblico, ai sensi dell'art. 15 l. 241/1990, possa realizzare le attività e i compiti finalizzati all'attuazione del Bando attuativo *"Supporto a progetti di Ricerca e Sviluppo nel dominio subacqueo afferenti all'area "Tecnologie del mare" di cui alla S3 regionale"* nell'ambito dell'Azione 1.1.1 del PR FESR 2021-2027 in maniera complementare e sinergica attraverso l'integrazione vicendevole delle competenze istituzionali facenti capo ai soggetti contraenti, nel rispetto della nozione di *"svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*, dando seguito a quanto stabilito nel Protocollo di Intesa del 13/05/2026;
- con Decreto del Direttore Generale n. _____ del _____ è stato:
  - approvato il Bando attuativo dell'Azione 1.1.1 del PR FESR 2021-2027 *"Supporto a progetti di Ricerca e Sviluppo nel dominio subacqueo afferenti all'area "Tecnologie del mare" di cui alla S3 regionale"* assegnando una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 7.500.000,00;
  - approvato lo schema di Accordo di Collaborazione ex art. 15 della L. 241/90 per il triennio 2026-2028 tra Regione Liguria e Fondazione, finalizzato, in un'ottica esclusivamente collaborativa, allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune finalizzata alla realizzazione e attuazione coordinata del Bando dell'Azione 1.1.1 del PR FESR 2021-2027 *"Supporto a progetti di Ricerca e Sviluppo nel dominio subacqueo afferenti all'area "Tecnologie del mare" di cui alla S3*

regionale" e alla gestione della dotazione finanziaria del Bando ad essa trasferita e delle risorse assegnate a titolo di compartecipazione finanziaria della Regione delle spese effettivamente sostenute;

TUTTO CIÒ VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, la scheda relativa alla specifica Azione 1.1.1 contenuta nel PR FESR 2021–2027, le disposizioni e il Bando approvato con Decreto del Direttore n.____del _____ costituiscono parte integrante del presente Accordo di Collaborazione (di seguito per brevità Accordo).

Articolo 2

1. Il presente Accordo è stipulato ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e dell'art. 7 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, e finalizzato, in un'ottica esclusivamente collaborativa, allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune per la realizzazione e attuazione coordinata del Bando dell'Azione 1.1.1 del PR FESR 2021-2027 *"Supporto a progetti di Ricerca e Sviluppo nel dominio subacqueo afferenti all'area "Tecnologie del mare" di cui alla S3 regionale"*;
2. L'Accordo: a) interviene esclusivamente tra Regione Liguria e Fondazione PNS, organismo di diritto pubblico; b) garantisce l'effettiva partecipazione di entrambe le Parti, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità istituzionali; c) persegue un interesse pubblico comune, identificato nello sviluppo della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nel dominio subacqueo; d) non determina alcun rapporto sinallagmatico né alcuna obbligazione della Fondazione verso la Regione in cambio di un compenso; e) non ha ad oggetto attività svolte sul mercato aperto in misura superiore al 20 per cento;
3. L'Accordo prevede per il triennio 2026/2028 lo svolgimento, in posizione di equiordinazione, delle attività e dei compiti in capo alla Fondazione, con la quantificazione dei costi di queste ultime, a fronte dei quali si prevede la compartecipazione finanziaria della Regione a titolo di mero ristoro delle stesse, distinte dalle attività e compiti in capo a Regione Liguria, oltre a quelli congiunti e sinergici, a garanzia della effettiva partecipazione delle Parti;
4. L'Accordo si configura pertanto come cooperazione tra enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune senza prevedere alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni, e pertanto rientra nell'ambito di applicazione del comma 4 art. 7 del D. Lgs. 36/2023;

Articolo 3

1. La Regione trasferisce alla Fondazione le risorse finanziarie assegnate con il Decreto Direttoriale n. ___/2026, pari a complessivi euro 7.500.000,00, quale dotazione finanziaria al Bando attuativo *"Supporto a progetti di Ricerca e Sviluppo nel dominio subacqueo afferenti all'area "Tecnologie del mare" di cui alla S3 regionale"* nell'ambito dell'Azione 1.1.1 del PR FESR 2021 – 2027;
2. La Fondazione provvede alla gestione della dotazione finanziaria assegnata per l'attuazione degli interventi

di cui al precedente comma 1 esclusivamente per le finalità del Bando e secondo le modalità stabilite nell'Accordo di Organismo Intermedio e nel Sistema di Gestione e Controllo del Programma, svolgendo le attività e i compiti ad essa delegati funzionali all'attività di interesse comune finalizzata alla realizzazione e attuazione coordinata del sopracitato Bando. A garanzia della effettiva collaborazione tra le Parti, come previsto dal comma 2 art. 2 del Protocollo di Intesa del 13/05/2026, le attività in capo alla Fondazione e in capo alla Regione vengono indicate al successivo art. 9.

3. La Fondazione si impegna ad applicare le disposizioni della L.R. 7 agosto 1990, n. 241 e della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 recanti norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi limitatamente alle attività di gestione oggetto di questo Accordo.

Articolo 4

1. La Fondazione provvede a depositare le risorse finanziarie di cui all'art. 3, trasferite da Regione, su un conto corrente separato dalle altre proprie attività e a gestirle con contabilità analitica, con l'obbligo di non istituire sulle somme vincoli di alcun genere. La Fondazione terrà una gestione amministrativa e contabile separata e ne indicherà la consistenza nel proprio bilancio. La contabilità dovrà evidenziare distintamente l'importo delle agevolazioni erogate sulla base della dotazione disponibile.
2. I proventi e gli oneri di qualsiasi natura saranno portati direttamente a incremento o a decremento delle disponibilità totali del fondo.
3. La Fondazione si impegna a gestire le giacenze del fondo temporaneamente non utilizzate su conti correnti bancari o postali dedicati, senza facoltà di impiegarle in strumenti finanziari di alcun genere, fatta salva la maturazione degli interessi attivi ordinari, che saranno contabilizzati separatamente e destinati esclusivamente alle finalità del fondo, con obbligo di riversamento alla Regione secondo le modalità dalla stessa indicate. La Fondazione si impegna altresì a garantire l'immediata disponibilità delle somme necessarie per l'erogazione delle agevolazioni ai beneficiari in ogni fase del procedimento.

Articolo 5

1. La disponibilità del fondo è costituita dalla dotazione di cui all'art. 3 e viene alimentata dai proventi maturati sulle somme di denaro ivi depositate, che verranno versati alla Regione con le modalità che saranno da essa definite e indicate alla Fondazione, da eventuali riduzioni di contributo e dagli eventuali recuperi di somme erogate.
2. Per contro, tali disponibilità vengono diminuite dalle erogazioni delle agevolazioni liquidate e dalle eventuali perdite. La disponibilità del fondo è, altresì, implementata da eventuali ulteriori stanziamenti assegnati dalla Regione. In tal caso saranno stipulati tra le parti idonei atti integrativi del presente Accordo.

Articolo 6

1. Il presente Accordo ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, dalla sua sottoscrizione fino al 30/06/2029, fermo restando il termine del 31/12/2028 per l'espletamento delle attività previste al successivo art. 9.
2. La Fondazione si impegna a conservare tutta la documentazione relativa alle attività di cui al presente

Accordo — ivi inclusi i documenti relativi alle procedure di selezione, concessione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei contributi — per un periodo non inferiore — per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'aiuto ad hoc o l'ultimo aiuto a norma del regime. in conformità all'art. 12 del Regolamento (UE) 651/2014, fatto salvo quanto previsto in materia di aiuti di Stato. La documentazione è resa disponibile in qualsiasi momento per ispezioni e controlli da parte delle autorità regionali, nazionali e dell'Unione europea.

Articolo 7

La Fondazione dichiara che il personale impegnato nell'incarico, non si trova, per l'espletamento dello stesso, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali. La Fondazione e i propri dipendenti dovranno rispettare il Codice di Comportamento del Personale della Giunta di Regione Liguria, approvato con DGR n. 401 del 06/08/2025, in coerenza con l'art. 3 dello stesso, reso disponibile per la consultazione sul sito internet di Regione Liguria – sezione trasparenza.

Articolo 8

1. La Fondazione dovrà consentire a funzionari regionali, ministeriali e della Commissione Europea nonché alla Corte dei Conti europea l'ispezione e controllo della documentazione relativa alla gestione delle agevolazioni, fornendo altresì informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi. La Fondazione dovrà inoltre adoperarsi affinché sia consentito in tali occasioni di effettuare ispezioni e controlli presso i soggetti beneficiari delle agevolazioni.
2. La Regione, in caso di gravi e reiterate inadempienze della Fondazione in ordine all'attuazione della misura in argomento ed agli obblighi prescritti dal presente Accordo, si riserva la facoltà di assumere direttamente la gestione dell'Azione, previa contestazione degli addebiti e formulazione delle relative controdeduzioni entro un termine non inferiore a 30 giorni. L'eventuale provvedimento di revoca disciplinerà altresì le modalità di attuazione della stessa.
3. In caso di utilizzo delle disponibilità assegnate per operazioni non conformi al presente Accordo gli Enti cofinanziatori (Regione, Stato, Commissione Europea) possono richiedere in ogni momento la restituzione di tutto o parte delle risorse.

Articolo 9

Per il perseguimento delle finalità e degli scopi indicati in premessa, Regione Liguria e Fondazione convengono di realizzare congiuntamente la gestione del *Bando "Supporto a progetti di Ricerca e Sviluppo nel dominio subacqueo afferenti all'area Tecnologie del mare di cui alla S3"*.

La Regione provvede:

- alla redazione del Bando con l'identificazione dei criteri di selezione delle operazioni in coerenza ai documenti di programmazione e il quadro di dettaglio delle modalità di concessione dei contributi ai progetti;
- a fornire a Fondazione PNS le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti e l'attuazione delle operazioni;

- ad assistere il Comitato di Sorveglianza fornendo le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in particolare i dati relativi ai progressi del Programma regionale nel raggiungimento degli obiettivi, i dati finanziari e quelli relativi a indicatori e target intermedi sulla base dei dati forniti da Fondazione PNS;
- a istituire e gestire il sistema per la registrazione e la conservazione in formato elettronico dei dati relativi a ciascuna operazione necessaria, tra l'altro, ai fini della gestione finanziaria, delle verifiche e degli audit;
- trasmettere per via elettronica alla Commissione europea, ai fini della sorveglianza, le dichiarazioni di spesa e i dati finanziari delle singole operazioni sulla base dei dati trasmessi dalla Fondazione PNS;
- fornire a Fondazione PNS le specifiche del sistema di gestione e controllo del Programma e la manualistica in uso presso l'Autorità di Gestione, inclusi i manuali delle procedure e le check list per le verifiche di propria competenza;
- istituire misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati, anche sulla base degli elementi informativi forniti da Fondazione PNS;
- assicura il coordinamento tra le Autorità del Programma;
- garantisce l'adeguata gestione delle eventuali irregolarità;

Fondazione PNS si occuperà delle seguenti attività:

- Attività preliminari all'apertura del bando;
- Help desk e ulteriori attività successive all'apertura del Bando;
- Istruttoria e ammissibilità formale;
- Valutazione di merito e approvazione graduatoria;
- Esiti, comunicazioni e ricorsi;
- Contrattualizzazione e supporto amministrativo;
- Erogazione finanziaria anticipi;
- Monitoraggio in itinere e sal;
- Rendicontazione finale e saldo;
- Revoche, sanzioni e recupero crediti;
- Chiusura programma e rendicontazione;
- Attività trasversali alle singole fasi;

Per tutta la durata dell'Accordo, Regione e Fondazione svolgono congiuntamente, in posizione di equiordinazione, le attività di comunicazione istituzionale inerenti al Bando, secondo modalità condivise e nel rispetto della disciplina del PR FESR e degli obblighi di informazione e pubblicità applicabili..

Articolo 10

1. Per lo svolgimento delle attività e dei compiti di interesse comune in capo alla Fondazione finalizzati alla realizzazione e attuazione coordinata del Bando dell'Azione 1.1.1 del PR FESR 2021-2027 *"Supporto a progetti di Ricerca e Sviluppo nel dominio subacqueo afferenti all'area "Tecnologie del mare" di cui alla S3 regionale"* in regime di partenariato pubblico – pubblico Regione mette a disposizione una quota di compartecipazione finanziaria pari ad euro 249.212,00 per il triennio 2026-2028 a valere sui fondi del PR FESR 2021-2027.

2. La compartecipazione finanziaria della Regione comprende tutte le attività in capo alla Fondazione indicate per macrovoci nell'art. 9 del presente Accordo, dettagliate nel Piano di Attività presentato dalla Fondazione e trattenuto agli atti del Settore Sviluppo Strategico del Tessuto Produttivo e dell'Economia Ligure.
3. La compartecipazione finanziaria di cui al comma 1 non costituisce in alcun modo corrispettivo, prezzo, compenso o remunerazione per servizi resi, e non è assoggettata a IVA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972, configurandosi esclusivamente come mero ristoro, a costi reali, delle spese effettivamente sostenute e debitamente rendicontate dalla Fondazione per lo svolgimento delle attività di interesse comune. La Fondazione si impegna a documentare analiticamente i costi sostenuti, senza margini di utile o ricarico, nel rigoroso rispetto del principio di effettività e proporzionalità. Le Parti danno atto che l'importo complessivo di euro 249.212,00 è stato determinato sulla base del Piano di Attività presentato dalla Fondazione e validato dalla Regione, e costituisce il limite massimo del ristoro erogabile, fermo restando che saranno liquidate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e rendicontate
4. La Fondazione, a fronte della compartecipazione finanziaria della Regione, impegna personale interno ed esterno per tutta la durata dell'Accordo.

Articolo 11

1. La Fondazione è obbligata, per conto di Regione Liguria, a svolgere una corretta e adeguata attività di rendicontazione.
2. Entro il 28 febbraio di ciascuna annualità successiva a quella di riferimento (ed entro il 28/02/2029 per l'annualità 2028), la Fondazione trasmette a Regione:
   a. un rapporto relativo alle attività ed allo stato delle operazioni effettuate nell'annualità di riferimento, contenente:
      i) una relazione descrittiva delle attività svolte che evidenzi l'analisi dei movimenti, l'elenco delle operazioni effettuate, l'analisi dei proventi maturati, delle eventuali perdite accertate e dei recuperi a seguito di revoca delle somme erogate, i problemi eventualmente riscontrati e soluzioni proposte;
      ii) un bilancio della gestione delle risorse versate che evidenzi la dotazione assegnata, l'indicazione dei movimenti, l'ammontare dei proventi maturati, delle eventuali perdite accertate e dei recuperi a seguito di revoca delle somme erogate.
   b. un rendiconto dei costi sostenuti entro il 31 dicembre dell'annualità di riferimento.
      iii) descrizione dettagliata delle attività svolte dalle risorse interne ed esterne impiegate;
      iv) prospetto analitico di costi delle risorse interne con indicazione dei nominativi e delle corrispondenti qualifiche, delle giornate uomo impiegate e del corrispondente costo aziendale per giornata/uomo;
3. Regione liquida alla Fondazione la compartecipazione finanziaria entro il limite massimo complessivo di euro 249.212,00 per il triennio 2026-2028, esclusivamente a fronte di costi effettivamente sostenuti, documentati, rendicontati e ritenuti ammissibili, con le modalità e nelle misure di seguito indicate:
   - euro 94.609,00 per l'anno 2026, a titolo di prima rata, pari al 38% dell'importo complessivo alla sottoscrizione del presente Accordo;
   - euro 101.648,00 per l'anno 2027, a titolo di seconda rata, pari al 41% dell'importo complessivo. La liquidazione è subordinata alla verifica e approvazione del rendiconto annuale delle attività svolte e delle

spese sostenute. L'erogazione di tale quota è condizionata all'avvenuta rendicontazione di almeno l'80% della prima rata erogata nel 2026 (pari a un minimo di euro 75.687,20).

- euro 52.955,00 per l'anno 2028, a titolo di SALDO, pari al 21% dell'importo complessivo. La liquidazione avverrà a conclusione del triennio entro 90 giorni dall'approvazione del rendiconto finale dei costi sostenuti nell'intero triennio.

Articolo 12

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito GDPR), nonché del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., i dati personali acquisiti saranno trattati da Regione Liguria esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento amministrativo ed entro i limiti della predetta normativa.
2. Titolare del Trattamento è Regione Liguria, con sede in piazza De Ferrari 1- 16121 Genova. In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.
3. La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel.: 010 54851.
4. Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 – 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, è Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo.
5. La Fondazione viene nominata da parte di Regione Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 GDPR per i trattamenti connessi all'azione 1.1.1, ricevendo istruzioni documentate da parte del Titolare, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali.
6. La Fondazione si impegna a trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto del GDPR, del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. 101/2018, nonché secondo le istruzioni contenute nell'Accordo stipulato ai sensi dell'art. 28 GDPR.

Articolo 13

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la Fondazione e Regione in merito alla esistenza, validità, interpretazione, esecuzione, adempimento/inadempimento del presente Accordo, le Parti riconoscono quale unico Foro competente il Tribunae Amministrativo Regionale ligure, ai sensi dell'art. 133 comma 1, lett. a), n. 2 del D.Lgs. n. 104 del 2/07 2010 in materia di processo amministrativo.

Per tutte le controversie di cui al precedente primo comma le parti si impegnano al reciproco preavviso, con indicazione sommaria delle ragioni della lite, prima di adire l'Autorità giudiziaria.

Articolo 14

1. Il presente Accordo è firmato digitalmente dalle Parti.
2. Sono a carico della Fondazione le spese di bollo, il cui pagamento deve essere dimostrato dalla Fondazione non appena vi ha provveduto. L'Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico del richiedente, ai sensi del DPR 131/1986.
3. Sono a carico della Fondazione, inoltre, le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravino sulle prestazioni oggetto della presente Accordo.

Letto, approvato, sottoscritto,

Per la Regione Liguria	Per la Fondazione
Il Dirigente del Settore Sviluppo Strategico del Tessuto Produttivo e dell'Economia Ligure	Il Presidente Polo Nazionale della dimensione Subacquea
dott. Francesco CASO	dott.ssa Roberta PINOTTI

REGIONE LIGURIA

REGIONE LIGURIA – Giunta Regionale

Direzione generale centrale Finanza, bilancio e controlli

Struttura Unità organizzativa Bilancio e ragioneria

Registrazioni contabili

Tipo Atto: Decreto del direttore generale

Identificativo Atto: 2026-AM-5113

Data: 30/06/2026

Oggetto: PR FESR 2021-2027 Azione 1.1.1 approvazione bando Ã¢Â Â Supporto a progetti di Ricerca e Sviluppo nel dominio subacqueo afferenti allÃ¢Â Â area Ã¢Â Â Tecnologie del mareÃ¢Â Â di cui alla S3 regionaleÃ¢Â Â - Impegno di spesa euro 7.500.000,00 - e approvazione schema di Accordo di Collaborazione tra Regione Liguria e lÃ¢Â Â OI Fondazione Polo Nazionale della Dimensione Subacquea per lÃ¢Â Â attuazione del Bando Ã¢Â Â AttivitÃ Â triennio 2026-2028 Ã¢Â Â Impegno di spesa euro 249.212,00

Si certifica che con atto interno numero **1234** nell'esercizio **2026** in data **01/07/2026** sono state effettuate le seguenti registrazioni:

Registrazioni relative a Piani Finanziari

Spese: Impegni

Num. Piano Finanziario	Anno	Numero
2026-383	2026	7868;7869
2026-385	2026	7870;7871;7872
2026-385	2027	772;773;774
2026-385	2028	312;313;314

Entrate: Accertamenti

Num. Piano Finanziario	Anno	Numero
2026-383	2026	4025;4026
2026-385	2026	4027;4028
2026-385	2027	447;448
2026-385	2028	226;227

Data di approvazione: 7/1/26 4:32 PM

Approvato da: FERRANDO Marco Erasmo

Identificativo atto:	2026-AM-5113
Area tematica:	Istruzione, Formazione, Lavoro e Ricerca > Ricerca ed Innovazione Tecnologica ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Gabriella DRAGO Dirigente Responsabile di Giunta		-	02-07-2026 09:36
Approvazione ragioneria	Marco Erasmo FERRANDO		-	01-07-2026 16:32
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Francesco CASO Dirigente Responsabile di Giunta		-	01-07-2026 15:09
Approvazione legittimità	Angela MILAZZO		-	01-07-2026 15:06
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Simona BUCCHERI		-	01-07-2026 14:54

L’apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell’atto sotto il profilo della legittimità nell’ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria

Firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. 82/2005

Firmato digitalmente da: GABRIELLA DRAGO
Regione Liguria
Firmato il: 02-07-2026 09:37:44
Certificato valido dal 28-05-2026 al 28-05-2029